SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 2000.

Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.

01A15850

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **423.**

Interventi in favore del comune di Casalecchio di Reno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della ricostruzione e ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'istituto «Salvemini» di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, danneggiato da un incidente occorso nel 1990 durante attività operative e addestrative dell'Aeronautica militare, è corrisposto al comune di Casalecchio di Reno un contributo straordinario pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6729):

Presentato dall'on. SABATTINI il 2 febbraio 2000.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 febbraio 2000 con pareri delle commissioni IV, V e VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 9 marzo e 24 maggio 2000.

Relazione scritta presentata il 2 giugno 2000 (atto n. 6729/A - relatore on. DI BISCEGLIE).

Nuovamente assegnato alla I commissione, in sede redigente, il 14 giugno 2000.

Esaminato dalla I commissione, in sede redigente, il 20 giugno 2000.

Presentazione del testo degli articoli il 14 giugno 2000 (atto n. 6729-A/RED - relatore on. DI BISCEGLIE).

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4744):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 luglio 2000 con parere delle commissioni 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 17, 18 e 25 ottobre 2000.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 21 dicembre 2000.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, e approvato il 21 dicembre 2000.

01G0025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. **424.**

Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia industrie difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1998, concernente gli enti e stabilimenti industriali della Difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessità di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

2. L'agenzia informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:

a) la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi;

b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;

c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento;

d) la tenuta di una contabilità industriale per ciascuna unità produttiva e per programma di attività;

e) il controllo e la verifica delle attività e la valutazione dei risultati.

3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalità per l'alienazione delle unità produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Art. 2.

Natura giuridica e sede dell'agenzia

1. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed è dotata, in ragione dell'attività industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché dal presente regolamento, organizzativa. Ha sede in Roma, presso locali già nella disponibilità del Ministero della difesa.

Art. 3.

Scopi e attività

1. L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione coordinata ed unitaria delle attività delle unità produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella *c)* allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unità» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unità da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa.

3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonché partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro.

Art. 4.

Vigilanza

1. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa.

2. Il Ministro, in particolare:

a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella

convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unità, anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;

b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a società che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;

d) può richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attività svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati;

e) può indicare specifiche attività che l'agenzia deve intraprendere.

3. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilità, entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale, d'ora in avanti «direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

2. L'incarico di direttore è conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo della gestione aziendale.

3. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unità che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attività dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità. Le indennità dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore rappresenta l'agenzia, ne dirige e controlla l'attività; è responsabile della gestione dell'agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2. Il direttore, in particolare:

a) stipula la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3;

b) predispone e propone per l'approvazione del Ministro:

1) i programmi triennali di attività dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

2) i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;

3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unità, con la riorganizzazione e l'individuazione delle unità e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*;

4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unità;

d) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità;

e) conferisce l'incarico di capo unità ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;

f) definisce gli obiettivi che i capi unità devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonché la responsabilità di specifici progetti;

g) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;

h) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicità, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;

i) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi ed a società internazionali;

j) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attività dell'agenzia;

k) nomina i componenti del comitato direttivo; convoca e presiede le riunioni di tale comitato;

l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.

3. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, com-

mi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'eventuale revoca che il Ministro può disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 7.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; formula, altresì, proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicità della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.

2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numero 4).

Art. 9.

Assetto organizzativo

1. L'agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unità, come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numero 3).

2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore, assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Al suo interno è istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attività dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attività sono disciplinate secondo le specifiche modalità previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numero 4).

3. Le unità hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività dell'agenzia. Ogni unità opera per programmi di attività con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse attribuite. Ogni unità ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unità. Le strutture direzionali delle unità di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.

Art. 10.

Capi unità

1. I capi unità dipendono dal direttore. Essi, in particolare:

a) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

b) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.

Art. 11.

Bilanci e risorse finanziarie

1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni unità produttiva viene tenuta un'analitica contabilità industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia. Per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovrà essere riferito alla sola attività necessaria all'interno dell'unità produttiva e non potrà superare il costo unitario di una unità di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.

3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numero 4) e secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in società per azioni delle unità.

5. Le entrate dell'agenzia sono costituite:

a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalità di cui al comma 6;

c) da ogni altra eventuale entrata.

6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è iscritta un'apposita unità previsionale di base la cui dotazione è determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.

Art. 12.

Controlli

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 13.

Personale

1. Nell'agenzia è inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale è mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte.

2. L'organico definitivo dell'agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinerà i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale.

4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2.

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

8. L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici *curricula* culturali e professionali.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'operatività dell'agenzia decorre dalla data del decreto di approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, numeri 3) e 4), da effettuarsi entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* deve essere, altresì, conferito l'incarico di direttore di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Le singole unità sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operatività dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Le unità indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operatività dell'agenzia sono soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacità di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. Al fine di verificare la necessità della chiusura, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unità, con potere di accesso ai dati di gestione dell'unità medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facoltà di proporre ogni misura ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unità stessa. Al personale delle unità soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 22 *(Agenzia industrie Difesa)*. — 1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle, unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283».

— Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono i seguenti:

«Art. 8 *(L'ordinamento)* — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitare da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri a la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio di revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilisti anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica».

«Art. 9 *(Il personale e la dotazione finanziaria)*. — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni orga-

niche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferire all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

— Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«2. Con il decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente: «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302», è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) *(Omissis)*;

b) *(Omissis)*;

c) procedure alla ristrutturazione degli arsenali degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti».

— Il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, concernente «Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1998, n. 79, S.G..

Nota all'art. 1, comma 2:

— Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2423 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2423-*bis (Principi di redazione del bilancio)* — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente: «Istituzione dell'Ente tabacchi italiani» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1998, n. 190, è il seguente:

«4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 8, comma 4, lettera *l*) e 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 3:

— Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera *e*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione della amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, i dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigeniziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigcnti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennita commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà a essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettere *l)* ed *m)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 3:

— Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, v. nota all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2397 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2397 *(Composizione del collegio)*. — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.».

Nota all'art. 9, comma 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, è il seguente:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche fermo restando il principio di cui a l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) *(Omissis)*

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a),* sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata.».

Nota all'art. 11, comma 5, lettera b):

— Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo» della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, è il seguénte:

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

Nota all'art. 13, comma 5:

— I testi degli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono i seguenti:

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge *23 luglio 1991, n. 223*, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2, dell'art. 4, della legge *23 luglio 1991, n. 223*, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.* La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del *decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 maggio 1988, n. 153.*

«Art. 35-*bis (Gestione del personale in disponibilità)*. — 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,* alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.».

Nota all'art. 14, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459:

«Art. 4 *(Enti dipendenti dal Segretario generale).* — 1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della Difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilità del direttore dell'ente, questi può essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato, i predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7.

3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, ovvero, se riconvertiti. a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.

5. In particolare, è soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si è potuto affidare l'espletamento di alcuna attività ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attività e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacità di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della Difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico.

6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

7. Al fine di verificare la capacità dell'ente ad operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

01G0023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2000, n. **425.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46

NOTE:

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 97/49/CE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L223 del 13 agosto 1997.

La direttiva 79/409/CEE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L103 del 25 aprile 1979.

La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998»

L'art. 3, della citata legge, così recita:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f), g)* e *h)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della *legge 9 marzo 1989, n. 86*, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato *C*.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2.

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

L'art. 1, della citata legge, così recita:

«Art. 1 *(Fauna selvatica).* — 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *f)*, della *legge 8 giugno 1990, n. 142.*

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con *legge 24 novembre 1978, n. 812*, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con *legge 5 agosto 1981, n. 503.*

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamnente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'art. 2 della *legge 9 marzo 1989, n 86*, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

L'art. 17, comma 2, della citata legge così recita:

«2. — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Commissione, per le quali le legge della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1.

Per la direttiva 79/409/CEE vedi note alle premesse.

Per il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse.

Per la direttiva 97/49/CE vedi note alle premesse.

01G0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 17 gennaio 2001.

Individuazione dei comuni della regione autonoma Valle d'Aosta gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 15891/5/GAB del 28 dicembre 2000, con la quale la regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione autonoma Valle d'Aosta del 28 dicembre;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

1. I comuni della regione autonoma Valle d'Aosta di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

Elenco dei comuni della regione autonoma Valle d'Aosta gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Provincia di Aosta:

Allein - Antey-Saint-Andrè - Aosta - Arnad - Arvier - Avise - Ayas - Aymavilles - Bard - Brissogne - Brusson - Challand-Sant-Anselme - Challand-Saint-Victor - Chambave - Champdepraz - Champorcher - Charvensod - Châtillon - Cogne - Courmayeur - Donnas - Doues - Emarèse - Etroubles - Fenis - Fontainemore - Gaby - Gressan - Gressoney-la-Trinitè - Gressoney-Saint-Jean - Hône - Issime - Issogne - Jovençan - La Magdeleine - La Salle - La Thuile - Lillianes - Montjovet - Nus - Ollomont - Oyace - Perloz - Pollein - Pontboset - Pontey - Pont-Saint-Martin - Prè-Saint-Didier - Quart - Rhêmes-Notre-Dame - Rhèmes-Saint-Georges - Roisan - Sant-Cristophe - Saint-Denis - Saint-Marcel - Saint-Nicolas - Saint-Pierre - Saint-Rhémy-En-Bosses - Saint-Vincent - Sarre - Valpelline - Valsavarenche - Valtournanche - Verrés.

01A0609

DECRETO 17 gennaio 2001.

Individuazione dei comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. DRPC/290/FSC del 12 gennaio 2001, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir, anche nel rispetto della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

1. I comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Elenco dei comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli - Cormons - Dolegna del Collio - Farra d'Isonzo - Grado - Medea - Monfalcone - Romans d'Isonzo - Ronchi dei Legionari - San Lorenzo Isontino.

Provincia di Udine:

Ampezzo - Arta Terme - Buttrio - Campoformido - Cercivento - Chiopris Viscone - Chiusaforte - Codroipo - Comeglians - Dogna - Forgaria nel Friuli - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Latisana - Lusevera - Malborghetto Valbruna - Marano Lagunare - Mereto di Tomba - Moggio Udinese - Montenars - Nimis - Ovaro - Palazzolo dello Stella - Paluzza - Pontebba - Povoletto - Prato Carnico - Prepotto - Pulfero - Ragogna - Ravascletto - Raveo - Reana del Rojale - Ronchis - San Giovanni al Natisone - San Pietro al Natisone - Sauris - Savogna - Socchieve - Tarvisio - Tolmezzo - Torreano - Trasaghis - Venzone - Villa Santina - Zuglio.

Provincia di Pordenone:

Andreis - Arba - Aviano - Barcis - Caneva - Castelnovo del Friuli - Claut - Clauzetto - Cordenons - Fanna - Fontanafredda - Meduno - Pasiano di Pordenone - Pinzano al Tagliamento - Pordenone - Prata di Pordenone - Tramonti di Sotto - Vito d'Asio.

01A0610

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 2000.

Individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, nonché l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale che demandano al Ministro della giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo medesimo affinchè le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visti i propri decreti 25 marzo 1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987), e 25 febbraio 1990 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1990), e 4 febbraio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1994);

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al precedente decreto;

Sentite le regioni e le province autonome;

Valutati, sulla base delle informazioni acquisite, gli elementi tecnico-organizzativi e in particolare:

a) la condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna delle comunità;

b) l'epoca di costituzione e la continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti;

c) l'eventuale pregresso convenzionamento con enti od organismi pubblici;

d) l'eventuale esperienza acquisita nel campo dell'affidamento di imputati agli arresti domiciliari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 384, le comunità terapeutiche o di riabilitazione sono individuate, allo stato, come segue:

1) Società cooperativa sociale «Ce.A.R.P.E.S.» Centro aggiornamento ricerche pedagogiche economiche e sociali a r.l. Onlus, con sede legale in Pescara - via Pesaro n. 21, e sede amministrativa in località Sambuceto di S. Giovanni Teatino (Chieti) - via Verdi n. 18;

2) Comunità terapeutica Onlus «L.A.A.D.» Lega abruzzese anti droga, con sede legale in Pescara - via G. Bovio n. 293;

3) Comunità terapeutica «S. Andrea» sita in Contrada Vallarola - Cellino Attanasio (Teramo) - struttura pubblica dell'azienda sanitaria U.S.L. - Ser.T. di Teramo, gestita mediante convenzione dalla cooperativa sociale Rogers a r.l., con sede legale in Contrada S. Maria n. 9 - Cermignano (Teramo);

4) Ce.I.S. Centro di solidarietà Onlus «Associazione gruppo solidarietà», con sede legale in Pescara - viale R. Margherita n. 154/1;

5) Associazione «C.L.E.D.» comitato di lotta alla emarginazione e alla droga, con sede legale in Pescara - via Tasso n. 29;

6) Associazione «La Strada - Der Weg», con sede legale in Bolzano - via della Visitazione n. 42;

7) Associazione di volontariato «Centro calabrese di solidarietà», con sede legale in Catanzaro - via Fontana Vecchia n. 44;

8) Associazione di volontariato «Ce.Re.So.» Centro reggino di solidarietà, con sede legale in S. Gregorio (Reggio Calabria) - via Carrera n. 1/F;

9) Associazione Onlus «C.A.S.T.» Centro attività sulle tossicodipendenze, con sede legale in Cirò Marina (Crotone) - via Scalaretto n. 60;

10) Associazione Onlus «Comunità Regina Pacis», con sede legale in Cosenza - viale della Repubblica n. 136;

11) Associazione «La Tenda» Centro di solidarietà Onlus, con sede legale in Fratte di Salerno - via C. Capone n. 59;

12) Associazione di volontariato «La Casa sulla Roccia» Centro di solidarietà per tossicodipendenti, con sede legale in Avellino - Rione S. Tommaso n. 85;

13) Associazione di volontariato Onlus «Madre Speranza» Centro assistenziale polivalente, con sede legale in Castelvolturno (Caserta) - S.S. Domitiana km 30,300 viale De Matteis n. 4;

14) Associazione di volontariato Onlus «Centro La Tenda» con sede legale in Napoli - via Sanità n. 95/96;

15) Comunità San Patrignano Libera Associazione, con sede legale in Ospedaletto di Coriano (Rimini) - via San Patrignano n. 53;

16) Associazione «Comunità S. Maurizio» con sede legale in Borghi (Forlì) - via XXV Aprile n. 19;

17) Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, con sede legale in Ravenna - via 56 Martiri n. 79;

18) Cooperativa sociale a r.l. «Il Sorriso», con sede legale in Fontanelice (Bologna) - via Torre n. 9;

19) Libera Associazione Genitori di Vignola «L.A.G.», con sede legale in Vignola (Modena) - via Borgo Campiglio n. 2;

20) Cooperativa sociale a r.l. «L'Angolo» con sede legale in Modena - via Tre Re n. 70;

21) Cooperativa sociale a r.l. «La Collina», con sede legale in Codemodo (Reggio Emilia) - via Carlo Teggi n. 38/42;

22) Cooperativa sociale a r.l. «La Quercia», con sede legale in Borzano di Canossa (Reggio Emilia) - via Crognolo n. 5;

23) Cooperativa sociale a r.l. «La Vigna», con sede legale Aiola di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) - via Spadarotta n. 13;

24) Centro sociale Papa Giovanni XXIII Onlus, con sede legale in Reggio Emilia - via Aldo Moro n. 49;

25) Centro di solidarietà di Reggio Emilia Onlus, con sede legale in Reggio Emilia - via Reverberi, n. 3;

26) Associazione di solidarietà «La Ricerca» Onlus, con sede legale in Piacenza - Stradone Farnese n. 96;

27) Organizzazione di volontariato «Centro Solidarietà Giovani», con sede legale in Udine - viale Ledra n. 6;

28) Comunità Giovanile Salesiana «La Viarte» con sede legale in S. Maria La Longa (Udine) - via Zompicco n. 42;

29) Agenzia comunale per le tossicodipendenze - Istituzione del comune di Roma, con sede legale in Roma - via Merulana n. 123;

30) Cooperativa sociale «Gruppo Vita Serena» con sede legale in Ceccano (Frosinone) - Piazza Berardi n. 16;

31) Associazione «Punto Linea Verde», con sede legale in Roma - via Pinciana n. 4;

32) Comunità «Mondo Nuovo» Onlus, con sede legale in Civitavecchia (Roma) - via Puglie n. 5;

33) Cooperativa soc. coop. a r.l. - Ente Gestore delle comunità terapeutiche «Fratello Sole», con sede legale in S. Severa (Roma) - via dei Normanni n. 8/10;

34) Centro Italiano di solidarietà di Roma, con sede legale in Roma - via Attilio Ambrosini n. 129;

35) Associazione di volontariato Onlus «Nuovi Orizzonti», con sede legale in Piglio (Frosinone) - via Prenestina n. 95;

36) Ce.I.S. Centro di solidarietà «S. Crispino» di Viterbo, con sede legale in Viterbo - Piazza S. Lorenzo n. 6;

37) Cooperativa sociale a r.l. «Centro di Crescita Comunitaria», con sede legale in La Spezia - via Napoli n. 172;

38) Associazione Quadrifoglio cooperativa sociale Onlus a r.l., con sede legale in Genova - via Cantore n. 41/16;

39) Associazione «La Loppa» Onlus, con sede legale in Cairo Montenotte (Savona) - Strada Caiaponuovo n. 26;

40) Cooperativa sociale a r.l. Onlus Centro di solidarietà «L'Ancora» con sede legale in Vallecrosia (Imperia) - via S. Rocco n. 19;

41) Cooperativa sociale a r.l. Onlus «Famiglia Nuova», con sede legale in Crespiatica (Lodi) - S.S. 235 n. 13/bis;

42) Cooperativa sociale a r.l. «Promozione Umana», con sede legale in San Giuliano Milanese (Milano) - Frazione Borgolombardo - via delle Crociate n. 1;

43) Associazione Comunità «Il Gabbiano» Onlus, con sede legale in Pieve Fissiraga (Lodi) - Cascina Castagna;

44) Soc. coop. sociale a r.l. Centro «Gulliver» con sede legale in Varese - via Albani n. 91;

45) Cooperativa sociale a r.l. «A Stefano Casati» con sede legale in Albairate (Milano) - Cascina Vecchia Scamozza;

46) «A.G.A.» Associazione genitori antidroga - Interventi sul disagio sociale, con sede legale in Milano - via degli Assereto n. 19;

47) Struttura di Tirano - Comunità semiresidenziale gestita direttamente dall'ASL della provincia di Sondrio (ex Azienda socio sanitaria n. 9) attraverso il servizio dipendenza U.O. di Tirano, con sede legale in Tirano (Sondrio) - viale Cappuccini n. 4;

48) Cooperativa sociale a r.l. «La Strada», con sede legale in Milano - via Salomone n. 23;

49) Cooperativa sociale a r.l. «Ai Rucc e Dintorni», con sede legale in Vobarno (Brescia) - via Asilo n. 7;

50) «A.I.S.E.» Associazione per l'intervento sociale contro l'emarginazione, con sede legale in Roveda fraz. di Sedriano (Milano) - via Michelangelo Buonarroti n. 2/A;

51) Associazione Saman, con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23;

52) Ente morale Fondazione Exodus Onlus, con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20;

53) Cooperativa sociale «Casa del Giovane» soc. coop. a r.l., con sede legale in Pavia - via Folla di Sotto n. 19;

54) Comunità «Le Querce» sita in Civitanova Marche - via Mornano n. 26 - struttura pubblica dell'Azienda sanitaria U.S.L. 8 Ser.T. di Civitanova Marche - gestita mediante trattativa privata dalla cooperativa sociale Pars «Pio Carosi» con sede legale in Civitanova Marche - via Carducci n. 107/B;

55) Associazione «Oikos» Centro di solidarietà Onlus, con sede legale in Jesi (Ancona) - Piazza Federico II, n. 8;

56) Associazione «Fa.C.E.D.» famiglie contro l'emarginazione e la droga, con sede legale presso la parrocchia S. Antonio in Termoli (Campobasso) - via Sannitica;

57) Comunità terapeutica «Samuel - Opera Don Guanella» con sede legale in Cerano (Novara) - via Milano n. 8;

58) Soc. cooperativa sociale «Centro torinese di solidarietà» a r.l., con sede legale in Torino - via delle Rosine n. 14;

59) Associazione Comunità Nikodemo, con sede legale in Nichelino (Torino) - via Stupinigi n. 16;

60) Associazione «Comunità Villa Segù» Onlus, con sede legale in Novara frazione Olengo - via delle Scuole n. 18;

61) Soc. coop. di solidarietà sociale a r.l. «Il Ginepro», con sede legale in Alba (Cuneo) - via Vida n. 1;

62) Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus, con sede legale in Bioglio (Biella) - via C. Battisti n. 7;

63) Associazione Comunità Avvenire, con sede legale in Erchie (Brescia) - via Prov.le Erchie Torre S.S. n. 49;

64) Comunità terapeutica per il recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti «Spazio Esse», con sede legale in Altamura (Bari) - via P. Sabini n. 6;

65) Associazione Comunità «Emmanuel», con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16/18;

66) Cooperativa sociale a r.l. Giovanni Paolo II, con sede legale in Taranto - via Dante n. 400, Pal. F;

67) Associazione di volontariato «Solidarietà e Rinascita», con sede legale in Margherita di Savoia (Foggia) - via Prima Marina n. 19;

68) Associazione Onlus «La Famiglia» Centro recupero tossicodipendenti, con sede legale in Gravina di Puglia (Bari) - via N. Ingannamorte n. 29;

69) Associazione Culturale Comunità «Il Delfino», con sede legale in San Vito (Taranto) - viale Jonio n. 298;

70) Associazione Pugliese Rilancio Onlus «Progetto Uomo», con sede legale in Bari - viale Imperatore Traiano n. 17;

71) Fondazione Opera Beato Bartolo Longo Ente Morale Onlus, con sede legale in Francavilla Fontana - Corso Umberto I n. 66;

72) Associazione Primavera Onlus, con sede legale in Alghero (Sassari) - località Pala Pirastru Santa Maria La Palma;

73) Associazione Cenacolo «Cristo Re», con sede legale in Biancavilla (Catania) - via San Placido n. 1;

74) Ente Morale Associazione «Casa Famiglia Rosetta», con sede legale in Caltanissetta - via Biancardi n. 3;

75) Opera Diocesana Assistenza «O.D.A.» con sede legale in Catania - via Ughetti n. 59;

76) Soc. coop. sociale a r.l. Centro di solidarietà «F.A.R.O.» Fraterno aiuto riabilitazione orientamento, con sede legale in Messina - via San Jachiddu;

77) Cooperativa sociale a r.l. «LAM 85» con sede legale in Messina - viale Giostra is. 483 n. 16;

78) Associazione «Terra Promessa», con sede legale in Caltanissetta, via Maddalena Calafato n. 11;

79) Comunità Terapeutica Associazione di solidarietà contro la droga, con sede legale in Catania - Strada Statale San Giorgio - viale Grimaldi n. 13;

80) Centro Italiano di solidarietà Ce.I.S. Gruppo «Giovani e Comunità», con sede legale in Lucca - via S. Giustina n. 59;

81) Associazione Insieme Onlus, con sede legale in Vicchio di Mugello (Firenze) - San Martino a Scopeto n. 10;

82) «C.S.A.» Centro di Solidarietà Arezzo Onlus, con sede legale in Arezzo - via Sotto le Campane n. 13;

83) Associazione «Voce Amica», con sede legale in Rovereto (Trento) - Corso Rosmini n. 13;

84) Associazione «Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota», con sede legale in Terraia di Spoleto (Perugia);

85) Associazione C.A.S.T. Assisi Onlus, con sede legale in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) - via Raffaello, int. 7;

86) Comunità Incontro Onlus, con sede legale in S. Marinella (Roma) - via Aurelia 10 km 56, e sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2;

87) Soc. coop. agricola sociale a r.l. «San Grato», con sede legale in Aosta - Regione Talapè località Champlan;

88) Associazione di volontariato «Piccola Comunità» Onlus, con sede legale in Conegliano (Treviso) - via Molmenti n. 8;

89) Associazione Giovani Amici Veronesi «G.A.V.» Ente Morale, con sede legale in Verona - via Paiola n. 8;

90) Centro Italiano di solidarietà Ce.I.S. di Belluno Onlus, con sede legale in Belluno - via Rugo n. 21 Borgo Piave;

91) Centro Vicentino di solidarietà Ce.I.S. Onlus, con sede legale in Schio (Vicenza) - via Lago di Vico zona industriale;

92) Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 21 Ripartizione tossicodipendenze e alcoolismo, con sede legale in Legnago (Venezia) - via Giannella n. 1;

93) Coop. soc. a.r.l. Onlus Centro solidarietà «Selene», con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso) - via Zero Branco n. 63;

94) Coop. soc. a r.l. Onlus La Genovesa, con sede legale in Verona - via Apollo n. 42;

95) Associazione Comunità dei Giovani, con sede legale in Verona - via Moschini n. 3;

96) Soc. coop. sociale a r.l. «Giuseppe Olivotti», con sede legale in Mira (Venezia) - via Nazionale n. 57;

97) Croce Rossa Italiana Fondazione «Villa Maraini» Onlus, con sede legale in Roma - via Bernardino Ramazzini n. 31;

98) Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini - via Mameli n. 1;

99) Comunità terapeutica per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti «La Casa del Sole» Onlus, con sede legale in Napoli - via Nevio n. 102/E;

100) Associazione Comunità terapeutica C.D.S. «Cammino della Speranza», con sede legale in Città di Castello (Perugia) - Frazione Uppiano.

Roma, 7 giugno 2000

Il Ministro: FASSINO

ALLEGATO

APPENDICE AL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEGLI IMPUTATI TOSSICODIPENDENTI IN REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI, EMESSO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309.

Suddivisione per regioni e province autonome di appartenenza delle comunità terapeutiche individuate, con elenco analitico e dislocazione sul territorio della Repubblica delle relative sedi operative.

Regione Abruzzo:

1. Società cooperativa sociale «Ce.A.R.P.E.S.» centro aggiornamento ricerche pedagogiche economiche e sociali a r.l. Onlus, con sede legale in Pescara - via Pesaro n. 21 - sede amministrativa in località Sambuceto di S. Giovanni Teatino (Chieti) - via Verdi n. 18 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Itaca» sita in S. Giovanni Teatino (Chieti) - via Verdi n. 18;

b) comunità «Il mandorlo» sita in Castignano (Pescara) - Contrada Sterpara;

2. Comunità Onlus «L.A.A.D.» Lega abruzzese anti droga, con sede legale e operativa sita in Pescara - via G. Bovio n. 293;

3. Comunità «S. Andrea» sita in Contrada Vallarola - Cellino Attanasio (Teramo) - struttura pubblica dell'Azienda sanitaria U.S.L.- SER.T. di Teramo - gestita mediante convenzione dalla cooperativa sociale rogers a r.l., con sede legale in Contrada S. Maria, n. 9 - Cermignano (Teramo), e sede operativa presso la comunità di accoglienza sita in Atri (Teramo) - Contrada S. Lucia n. 7;

4. CE.I.S. centro di solidarietà Onlus «Associazione gruppo solidarietà», con sede legale in Pescara - Viale R. Margherita n. 154/1 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità di accoglienza sita in Pescara - Viale Regina Margherita n. 154/1;

b) comunità «Il faro» sita in Loreto Aprutino (Pescara) - Contrada Colle Cavaliere;

c) comunità di reinserimento sita in Pescara - via Raffaello n. 1;

5. Associazione «C.L.E.D.» comitato di lotta alla emarginazione e alla droga con sede legale in Pescara - via Tasso n. 29, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) «Prima accoglienza» sita in Pescara - via Tasso n. 29;

b) comunità «Saline» sita in Montesilvano (Pescara) - via Aldo Moro n. 1;

c) comunità «La torre» sita in Silvi Marina (Teramo) - Contrada Cerrano Nord n. 23;

6. Comunità «Mondo nuovo» Onlus, con sede legale in Civitavecchia (Roma) - via Puglie, n. 5, e sede operativa presso la comunità «Santa Maria Madre della Fiducia» sita in Teramo - località Garrano Basso;

Regione Basilicata:

1. Ente morale fondazione Exodus Onlus con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20, e sede operativa presso la Comunità sita in Tursi (Matera) - via della Pineta n. 1;

2. Associazione comunità «Emmanuel» con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Genzano» sita in Genzano (Potenza) - Collegio Siano strada per Irsinia;

b) comunità «Salandra» sita in Salandra (Matera) - Contrada Montagnola.

Provincia autonoma di Bolzano:

1. Associazione «La strada - Der Weg», con sede legale in Bolzano - via della Visitazione n. 42, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) «Accoglienza» sita in Bolzano - via della Visitazione n. 46;

b) comunità «Josefberg» sita in Lagundo (Bolzano) - via Venosta;

c) «Rientro» sita in Bolzano - via della Visitazione n. 42.

Regione Calabria:

1. Associazione di volontariato «Centro calabrese di solidarietà» con sede legale in Catanzaro - via Fontana Vecchia n. 44, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità di «Accoglienza»» sita in Catanzaro - via Lucrezia della Valle n. 15;

b) comunità «Villa Samuele» sita in Gagliano di Catanzaro (Catanzaro) - Contrada Cuturelle n. 46/a;

c)«Reinserimento sociale» sita in Gagliano di Catanzaro (Catanzaro) - via Madonna del Pozzo n. 133;

2. Associazione di volontariato «Ce.Re.So.» centro reggino di solidarietà con sede legale in S. Gregorio (Reggio Calabria) - via Carrera n. 1/F, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) «Accoglienza» casa famiglia sita in Pellaro Reggio Calabria) - via Sottolume Prol. via Marina n. 3;

b) comunità «Archè» sita in S. Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) - via Roma n. 5;

c) «Reinserimento sociale» sita in San Gregorio (Reggio Calabria) - via Carrera n. 1/F;

3. Associazione Onlus «C.A.S.T.» centro attività sulle tossicodipendenze con sede legale in Cirò Marina (Crotone) - via Scalaretto, n. 60 - e sede operativa presso la comunità «San Cataldo» sita in Cirò Marina (Crotone) - Contrada Alice;

4. Associazione Onlus «Comunità Regina Pacis» con sede legale in Cosenza - viale della Repubblica n. 136, e sedi operative presso le Comunità site rispettivamente in Spezzano Albanese (Cosenza), Torano Castello (Cosenza), Longobardi (Cosenza), Spezzano Sila (Cosenza) e San Benedetto Ullano (Cosenza);

5. Ente morale fondazione Exodus Onlus con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20, e sede operativa presso la comunità «Casa di Mimmo» sita in S. Stefano D'Aspromonte (Reggio Calabria) - Contrada Polvere;

6. Associazione Saman con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Mauro Rostagno» sita in Sibari (Cosenza) - Contrada Lauropoli;

b) comunità «L'Uovo» sita in Cassano Jonio (Cosenza) - Contrada Laccata Lauropoli;

7. Associazione comunità «Emmanuel» con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Mannoli» sita in Santo Stefano D'Aspromonte (Reggio Calabria) - Colonia Franchetti;

b) comunità «Melito» sita in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) - contrada Trigoni località Prunella;

c) comunità «Lenzano» sita in San Giovanni in Fiore (Cosenza) - località Lenzano di Cagno;

8. Comunità terapeutica per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti «La casa del sole» Onlus con sede legale in Napoli - via Nevio n. 102/E, e sede operativa in Reggio Calabria località Gallina - via Provinciale n. 226;

Regione Campania:

1. Associazione «La tenda» centro di solidarietà Onlus, con sede legale in Fratte di Salerno - via C. Capone n. 59, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «La pagliuzza» sita in Giovi di Salerno (Salerno) - Località Casa De Rosa;

b) comunità «Don Giovanni Pirone» sita in Mercato San Severino (Salerno) - Piazza Donato Somma n. 11;

c) comunità «Pace e bene» sita in Mercato San Severino (Salerno) - via Principe di Carignano;

d) comunità «Mario Zito» sita in località Saragnano di Baronissi (Salerno);

2. Associazione di volontariato «La casa sulla roccia» centro di solidarietà per tossicodipendenti con sede legale in Avellino - Rione S. Tommaso n. 85, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Accoglienza» sita in Avellino - Rione San Tommaso n. 85;

b) comunità «Villa Dora» sita in Prata P.U. (Avellino) - Contrada Vallimai;

c) casa famiglia sita in Mercogliano (Avellino) - via Serroni n. 4;

3. Associazione di volontariato Onlus «Madre speranza» centro assistenziale polivalente con sede legale e operativa in Castelvolturno (Caserta) - S.S. Domitiana km 30,300 viale De Matteis n. 4;

4. Associazione di volontariato Onlus «Centro la tenda» con sede legale in Napoli - via Sanità n. 95/96, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Villa del Cardinale» sita in Torre del Greco (Napoli) - via Nazionale n. 128;

b) comunità «Villa Filangeri» sita in Torre Annunziata (Napoli) - via Gambardella n. 132;

5. Associazione comunità «Emmanuel» con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Villa Baratta» sita in Eboli (Salerno) - località Monti di Eboli;

b) comunità «Casa Betania» sita in Castelvolturno (Caserta) - via Pagliuca;

Regione Emilia-Romagna:

1. Comunità San Patrignano libera associazione, con sede legale in Ospedaletto di Coriano (Rimini), via San Patrignano n. 53;

2. Associazione «Comunità S. Maurizio», con sede legale e operativa in Borghi (Forlì) - via XXV Aprile n. 19;

3. Fondazione nuovo villaggio del fanciullo, con sede legale e operativa in Ravenna, via 56 Martiri n. 79;

4. Cooperativa sociale a r.l. «Il sorriso», con sede legale in Fontanelice (Bologna) - via Torre n. 9, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Fontanelice (Bologna) - via Torre n. 9/11;

b) comunità «Villa Traversa» sita in Fontanelice (Bologna) - via Torre n. 8/10;

5. Libera associazione genitori di Vignola «L.A.G.», con sede legale in Vignola (Modena) - via Borgo Campiglio n. 2 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) accoglienza sita in Vignola (Modena) - via Borgo Castello n. 7;

b) comunità di festà sita in Marano S.P. (Modena) - via per Festa n. 1;

c) comunità Campiglio sita in Vignola (Modena) - via Borgo Campiglio n. 2;

6. Cooperativa sociale a r.l. «L'angolo», con sede legale in Modena - via Tre Re n. 70, e sede operativa presso la comunità sita in Vaciglio (Modena) - via Martiniana n. 376;

7. Cooperativa sociale a r.l. «La collina», con sede legale e operativa in Codemodo (Reggio Emilia) - via Carlo Teggi n. 38/42;

8. Cooperativa sociale a r.l. «La Quercia», con sede legale e operativa in Borzano di Canossa (Reggio Emilia) - via Crognolo n. 5;

9. Cooperativa sociale a r.l. «La Vigna», con sede legale e operativa Aiola di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) - via Spadarotta n. 13;

10. Centro sociale Papa Giovanni XXIII Onlus, con sede legale in Reggio Emilia - via Aldo Moro n. 49, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) «Accoglienza» sita in Montalto di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) - via Lolli n. 26;

b) comunità Villa Cella sita in Cella (Reggio Emilia) - via Casaloffia n. 15;

c) «Rientro» sita in Reggio Emilia - via Aldo Moro n. 49;

d) comunità Case Melli sita in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - via Case Melli n. 76;

11. Centro di solidarietà di Reggio Emilia Onlus, con sede legale in Reggio Emilia - via Reverberi n. 3 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro di accoglienza sito in Reggio Emilia - via Reverberi n. 3;

b) centro diurno sito,in Ghiardo di Bibbiano (Reggio Emilia) - via Sacco e Vanzetti n. 12;

c) comunità «Bellarosa» sita in Canali di Reggio Emilia (Reggio Emilia) - via Riccioni n. 2;

d) comunità sita in Reggio Emilia - via Codro n. 1/1;

e) comunità «Ecoaccoglienza» sita in Guastalla (Reggio Emilia) - via Cisa Ligure n. 8;

f) comunità «Casa di disassuefazione» sita in Carpineti (Reggio Emilia) - via San Prospero n. 2;

12. Associazione di solidarietà «La ricerca» Onlus, con sede legale in Piacenza - Stradone Farnese n. 96, e sedi operative, presso le seguenti strutture:

a) comunità «La vela» e «Luna stellata» site in Justiano di Vigolzone (Piacenza);

b) comunità Emmaus sita in Piacenza - strada Agazzana n. 68;

c) comunità sita in Piacenza - via Zoni n. 38;

13. Associazione Saman con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23, e sedi operative presse le seguenti strutture:

a) comunità Saman «Le Muraglie» sita in Bondeno (Ferrara) - Strada per San Biagio n. 82;

b) comunità Saman «Villa Cilla» sita in Sant'Alberto di Ravenna (Ravenna) - via Basilica n. 158;

14. Cooperativa sociale a r.l. Onlus «Famiglia nuova», con sede legale in Crespiatica (Lodi) - S.S. 235 n. 13/*bis* - e sedi operative, presso le seguenti strutture:

a) comunità «Papa Giovanni XXIII» sita in Pianello V.T. (Piacenza) Cascina Cassolo;

b) comunità «San Bernardino» sita in Borgonovo V.T. (Piacenza) - via Pianello n. 92;

15. Cooperativa sociale a r.l. comunita Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini - via Mameli n. 1, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro accoglienza sito in Rimini - via Mameli n. 1;

b) comunità terapeutica sita in Trarivi di Montescudo (Rimini) - via Ca' Gambuto n. 18;

c) comunità del Rientro sita in Rimini - via dello Stambecco n. 1;

d) pronto soccorso sociale sito in S. Aquilina di Rimini (Rimini) - via Valverde n. 10;

e) comunità residenziale accoglienza sita in Rimini - via Dardanelli n. 41;

f) comunità terapeutica «Madonna degli Ulivi» sita in Felloniche Borghi (Forlì) - via Castellaro n. 68;

g) comunità terapeutica «S.Andrea» sita in Bagnolo di Borghi (Forlì) - via Fornace n. 2;

h) comunità terapeutica e centro diurno «San Mauro» sita in San Mauro Pascoli (Forlì) - via Reno n. 727;

i) comunità terapeutica «San Luigi» sita in Longiano (Forlì) - via Balignano n. 1040;

l) comunità terapeutica «Il Buon Pastore» sita in Sala di Cesenatico (Forlì) - via Campone n. 565;

m) centro accoglienza sito in Durazzanino (Forlì) - via Ravegnana n. 499;

n) comunità terapeutica sita in Forlì - via del Santuario n. 22;

o) unità d'offerta «Gruppo Vita» sita in Cesena (Forlì) - via San Tommaso n. 2353;

p) pronto soccorso sociale sito in Durazzano (Ravenna) - via Chiesa n. 3;

q) comunità terapeutica «S.Antonio» sita in Albereto di Faenza (Ravenna) - via Camilli n. 27;

r) comunità terapeutica «San Francesco» sita in Albereto di Faenza (Ravenna) - via S.Domenico di Cesato n. 7;

s) comunità terapeutica «San Giuseppe» sita in Sassuno Monterenzio (Bologna) - via Malpasso n. 7;

Regione Friuli-Venezia Giulia:

1. Organizzazione di volontariato «Centro solidarietà giovani», con sede legale in Udine - viale Ledra n. 6, e sedi operative presso le comunità site in Udine, rispettivamente in viale Ledra n. 4/6 e via Zuglio n. 18;

2. Comunità giovanile salesiana «La Viarte» con sede legale e operativa in S. Maria La Longa (Udine) - via Zompicco n. 42;

3. Comunità incontro Onlus, con sede legale in S. Marinella (Roma) - via Aurelia, 10, km 56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - strada Versetole n. 2, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Aquileia (Udine) - Quarta Partita Ca' Ospitale;

b) comunità sita in Cormons (Gorizia) - via della Braida n. 5.

Regione Lazio:

1. Agenzia comunale per le tossicodipendenze - istituzione del comune di Roma con sede legale in Roma - via Merulana n. 123 - e sede operativa presso la comunità sita in Roma - via Persichetti località Massimina;

2. Cooperativa sociale «Gruppo vita serena», con sede legale in Ceccano (Frosinone) - Piazza Berardi n. 16, sede amministrativa in Supino (Frosinone) - via IV Novembre n. 7, e sede operativa presso la comunità sita in Giuliano di Roma (Frosinone) - Contrada Ronca n. 17;

3. Associazione «Punto linea verde» con sede legale in Roma - via Pinciana n. 4, e sede operativa presso la comunità sita in Bracciano (Roma) - via della Macchia località Collina dei Venti;

4. Comunità «Mondo Nuovo» Onlus, con sede legale in Civitavecchia (Roma) - via Puglie n. 5, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Villa Ciulepi» sita in Monteromano (Viterbo) - S.S. Aurelia bis km 10,900;

b) comunità «Colle Speranza» sita in Tarquinia (Viterbo) - località Montarozzi S.S. Aurelia bis km 3,841;

c) comunità «Villa Paradiso» sita in Tarquinia (Viterbo) - località Spinicci S.P. Litoranea km 1,750;

d) comunità «Villa Sergetto» sita in Civitavecchia (Roma) - località S. Lucia S.S. Braccianese Claudia km 69,300;

5. Cooperate Soc. Coop. a r.l. - Ente gestore delle comunità terapeutiche «Fratello Sole», con sede legale e operativa in S. Severa (Roma) - via dei Normanni n. 8/10;

6. Centro italiano di solidarietà di Roma, con sede legale in Roma - via Attilio Ambrosini n. 129, e sede operativa presso la comunità sita in Roma - via Appia Nuova n. 1251;

7. Associazione di volontariato Onlus «Nuovi Orizzonti», con sede legale e operativa in Piglio (Frosinone) - via Prenestina n. 95;

8. Ce.I.S. centro di solidarietà «S. Crispino» di Viterbo, con sede legale in Viterbo - Piazza S. Lorenzo n. 6 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) «Accoglienza» sita in Viterbo - via del Collegio n. 2;

b) comunità sita in Viterbo frazione La Quercia - strada Acquabianca n. 7;

c) comunità «La Pallanzana» sita in Viterbo - strada Pallanzana n. 15;

9. Associazione comunità «Emmanuel», con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16, e sede operativa presso la comunità «Blasetti» sita in Rieti - via Cese n. 12;

10. Associazione Saman, con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23 - e sede operativa presso la comunità «Le vergini nuove» sita in Borgo Sabotino (Latina) - via Vergini Nuove n. 16;

11. Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus, con sede legale in Bioglio (Biella) - via C. Battisti n. 7 - e sede operativa presso la Comunità sita in Palombara Sabina (Roma) - località Salvia;

12. Ente morale fondazione Exodus Onlus, con sede legale in Milano - via Marotta, n. 18/20 - e sede operativa presso la Comunità sita in Cassino (Frosinone) - via S. Domenico Vertelle n. 23;

13. Croce Rossa Italiana fondazione «Villa Maraini» Onlus, con sede legale e operativa in Roma - via B. Ramazzini n. 31.

Regione Liguria:

1. Cooperativa sociale a r.l. «Centro di crescita comunitaria» con sede legale in La Spezia - via Napoli n. 172 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) Comunità «Centro» sita in La Spezia - via Napoli n. 172 e via Lamarmora n. 17;

b) comunità arcobaleno sita in Nicola di Ortonovo (La Spezia) - via Borgo di Fondo n. 77;

c) comunità «Le missioni» sita in Sarzana (La Spezia) - via Alla Fortezza n. 3/4;

d) «Comunità dell'orto» sita in La Spezia - via Brugnato n. 18;

2. Associazione quadrifoglio cooperativa sociale Onlus a r.l., con sede legale in Genova - via Cantore n. 41/16, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Quadrifoglio» sita in Isola del Cantone (Genova) - via Braghina n. 1;

b) comunità «Quadrifoglio» sita in Pitelli (La Spezia) - via Telaro n. 54;

3. Associazione «La loppa» Onlus con sede legale in Cairo Montenotte (Savona) - Strada Camponuovo n. 26, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «La loppa» sita in Cairo Montenotte (Savona) - Strada Camponuovo n. 26;

b) comunità «San Rocco» sita in Sessame (Asti) - località S. Rocco;

c) comunità «Casa Alloggio» sita in Cairo Montenotte (Savona) - via Alfieri n. 46;

d) comunità «Pian del Nasso» sita in Piana Crixia (Savona) - località Pian del Nasso;

4. Cooperativa sociale a r.l. Onlus centro di solidarietà «L'Ancora», con sede legale in Vallecrosia (Imperia) - via S. Rocco n. 19 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Accoglienza L'ancora» sita in Sanremo (Imperia) - via Carlo Pisacane n. 6;

b) comunità «Villa Fanny» sita in Imperia - via Fanny Roncati Carli n. 173;

c) comunità «Riviera flowers» sita in Ventimiglia (Imperia) - via S.Anna n. 164;

Regione Lombardia:

1. Cooperativa sociale a r.l. Onlus «Famiglia nuova», con sede legale in Crespiatica (Lodi) - S.S. 235, n. 13/*bis*, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «La collina» sita in Graffignana (Lodi) - località Boraccine;

b) comunità «Gandina» sita in Pieve Porto Morone (Pavia) - località Casoni;

c) comunità «Fontane» sita in Cornovecchio (Lodi) - località Fontane;

d) comunità «Cadilana Bassa» sita in Cadilana frazione Corte Palasio (Milano) - via della Fontana n. 13;

e) comunità «Il palo» sita in Crespiatica (Lodi) - S.S. 235 n. 13/*bis*;

f) comunità «San Gallo» sita in San Giovanni Bianco (Bergamo) - Santuario Madonna della Costa;

g) comunità «Ghiaie» sita in Bonate Sopra (Bergamo) - via Locatelli n. 3;

2. Cooperativa sociale a r.l. «Promozione Umana», con sede legale in San Giuliano Milanese (Milano) - Frazione Borgolombardo - via delle Crociate n. 1, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Baita S. Luigi» sita in Castione Presolana (Bergamo) - località Bigliardo;

b) comunità «Maria Madre di Vita» sita in Castione Presolana (Bergamo) - via Glaiola n. 15;

c) comunità «Maria Madre della Speranza» sita in Sant'Angelo Lodigiano (Milano) - c.na Ressica frazione Maiano;

d) comunità «Maria Nascente» sita in Villanterio (Pavia) - c.na Malcontenta;

e) comunità «Maria Assunta» sita in Siziano (Pavia) - c.na Granzetta;

f) centro «L'Addolorata» sito in Castelleone (Cremona) - Villa Ca' Nove fraz. S.Latino;

g) comunità «Madonna di Saggezza» sita in S. Giuliano Milanese (Milano) - via B. Buozzi loc. Borgolombardo;

h) comunità «Madonna della Strada» sita in S. Giuliano Milanese (Milano) - via Emilia loc. Borgolombardo;

i) comunità «Madonna del Cammino» sita in S.Giuliano Milanese (Milano) - via Parlamento n. 48;

3. Associazione comunità «Il gabbiano» Onlus, con sede legale in Pieve Fissiraga (Lodi) - Cascina Castagna, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Tirano (Sondrio) - Piazza Basilica;

b) comunità sita in Pieve Fissiraga (Milano) - Cascina Castagna;

c) comunità sita in Olgiasca di Colico (Como) - Villa Malpensata;

d) comunità sita in Caloziocorte (Lecco);

4. Soc. coop. sociale a r.l. centro «Gulliver», con sede legale in Varese - via Albani n. 91, e sede operativa presso la comunità sita in Varese Fraz. Bregazzana - via Molinetto n. 24;

5. Cooperativa sociale a r.l. «A Stefano Casati», con sede legale in Albairate (Milano) - Cascina Vecchia Scamozza - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Albairate (Milano) - Cascina Vecchia Scamozza;

b) comunità sita in Renate Brianza (Milano) - via Imbonati n. 4/B;

6. «A.G.A.» Associazione genitori antidroga - interventi sul disagio sociale con sede legale in Milano - via degli Assereto n. 19 - e sede operativa presso la comunità sita in Pontirolo Nuovo (Bergamo) - viale Lombardia n. 9;

7. Struttura di Tirano - comunità semiresidenziale gestita direttamente dall'ASL della provincia di Sondrio (ex azienda socio sanitaria n. 9) attraverso il servizio dipendenza U.O. di Tirano con sede legale e operativa sita in Tirano (Sondrio) - viale Cappuccini n. 4;

8. Cooperativa sociale a r.l. «La Strada» con sede legale in Milano — via Salomone n. 23, e sede operativa presso la comunità sita in Sirtori (Lecco) - loc. Villa Gorizia;

9. Cooperativa sociale a r.l. «Ai Rucc e Dintorni» con sede legale in Vobarno (Brescia) - via Asilo n. 7 - e sede operativa presso la comunità sita in Vobarno (Brescia) - via Ronchi n. 36;

10. «A.I.S.E.» Associazione per l'intervento sociale contro l'emarginazione con sede legale in Roveda Fraz. di Sedriano (Milano)- via Michelangelo Buonarroti n. 2/A - e sede operativa presso la comunità sita in Pontida (Bergamo) - frazione Polissena via Cà di Maggio n. 333;

11. Associazione SAMAN con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità L'Asilo sita in Milano - via Palmieri n. 7;

b) comunità Belgioioso sita in Belgioioso (Pavia) - via Cantone n. 42;

12. Ente morale fondazione Exodus Onlus con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità Bormio sita in Valdidentro (Sondrio) - via Bagni Nuovi n. 3;

b) comunità Arnoga sita in Valdidentro (Sondrio) - via Per Livigno;

c) comunità Casale Litta sita in Villadosia (Varese) - via Stazione n. 67;

d) Cavriana sita in Cavriana (Mantova) - via Madonna della Porta n. 5;

e) comunità Mozambano sita in Monzambano (Mantova) - via Moscatello n. 46;

f) comunità Garlasco sita in Garlasco (Pavia) - via Cascina toledina n. 3;

g) comunità Lonato sita in Sedena di Lonato (Brescia) - via Valsorda n. 4;

h) comunità Cascina Molino Torrette sita in Milano - via Marotta n. 18/20;

i) comunità sita in Milano - Piazza Luigi di Savoia;

l) comunità sita in Monza (Milano) - via Confalonieri n. 11/13;

13. Cooperativa sociale «Casa del Giovane» soc. coop. a r.l., con sede legale in Pavia - via Folla di Sotto n. 19, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Casa del Giovane» sita in Pavia - via Folla di Sotto n. 19;

b) comunità Cascina Giovane sita in Certosa di Pavia (Pavia) - fraz. Samperone;

c) comunità Madonna della Fontana sita in Lodi - frazione Fontana;

d) comunità Casa S. Michele sita in Pavia - via Golgi n. 22;

14. Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus, con sede legale in Bioglio (Biella) - via C. Battisti n. 7 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Cozzo Lomellina (Pavia) - loc. La Cascinazza;

b) comunità sita in Garbagnate Milanese (Milano) - viale Forlanini n. 121;

c) comunità sita in Sant'Andrea di Camignone (Brescia) - via degli Eroi n. 60;

15. Associazione comunità «Emmanuel» con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Cascina Fontana» sita in Abbiategrasso (Milano) - via Cossolnovo n. 125;

b) comunità «Cassano Magnago» sita in Cassano Magnago (Varese) - via Cantù n. 1;

16. Cooperativa sociale a r.l. comunità Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini - via Mameli n. 1, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro accoglienza sito in Vaiano Cremasco (Cremona) - via Leonardo da Vinci n. 2;

b) comunità residenziale accoglienza sita in Vaiano Cremasco (Cremona) - via Leonardo da Vinci n. 2;

c) centro filtro sito in Vaiano Cremasco (Cremona) - via Leonardo da Vinci n. 2;

Regione Marche:

1. Comunità «Le Querce» sita in Civitanova Marche - via Mornano n. 26, struttura pubblica dell'azienda sanitaria U.S.L. 8 Ser.T. di Civitanova Marche - gestita mediante trattativa privata dalla cooperativa sociale Pars «Pio Carosi» con sede legale in Civitanova Marche - via Carducci n. 107/B;

2. Associazione «Oikos» centro di solidarietà Onlus con sede legale in Jesi (Ancona) - Piazza Federico II n. 8, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro di accoglienza sito in Jesi (Ancona) - Loc. Torre via Macerata n. 6;

b) comunità sita in Serra de' Conti (Ancona) - via S.Martino n. 11;

c) comunità sita in Jesi (Ancona) - via Mazzangrugno n. 41;

3. comunità San Patrignano libera associazione con sede legale in Ospedaletto di Coriano (Rimini) - via San Patrignano n. 53, e sede operativa presso la Comunità sita a Novafeltria (Pesaro) località Botticella;

4. Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus con sede legale in Bioglio (Biella) - via C. Battisti n. 7 e sede operativa presso la comunità sita in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) - contrada Menocchia n. 149;

5. Ente morale fondazione Exodus Onlus con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20 - e sede operativa presso la comunità sita in Jesi (Ancona) - via Ripa Bianca n. 1;

6. Comunità incontro Onlus con sede legale in S.Marinella (Roma) - via Aurelia 10 Km.56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Fabriano (Ancona) - Vocabolo Castriche di Argignano via La Spina n. 41;

b) comunità sita in Tolentino (Macerata) - Colle SS. Redentore n. 30;

7. Cooperativa sociale a r.l. comunità Papa Giovanni XXIII con sede legale in Rimini - via Mameli n. 1, e sede operativa presso la comunità residenziale accoglienza sita in Maiolo (Pesaro) - via Cavallara n. 334.

Regione Molise:

1. Associazione «FA.C.E.D.» famiglie contro l'emarginazione e la droga con sede legale presso la parrocchia S. Antonio in Termoli (Campobasso) - via Sannitica - e sede operativa presso la comunità «Il Noce» sita in Termoli (Campobasso) - via delle Acacie.

Regione Piemonte:

1. Comunità terapeutica «Samuel - Opera Don Guanella» con sede legale e operativa in Cerano (Novara) - via Milano n. 8;

2. Società cooperativa sociale «Centro Torinese di Solidarieta» a r.l. con sede legale in Torino - via delle Rosine n. 14, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Centro Torinese di Solidarietà» sita in Torino - via delle Rosine n. 14;

b) comunità «Reinserimento fase B» sita in Torino - via Valdengo n. 22/24;

c) comunità «Notre Dame C.T.S.» sita in Baldissero Canavese (Torino) - piazza San Martino n. 7;

d) comunità «Villa Pellizzari» sita in Torino - corso Casale n. 396;

e) comunità «Saint Pierre» sita in Torino - Strada Funicolare di Superga n. 47/199;

f) comunità «Saint Jacques» sita in Mongardino (Asti) - località Torrazzo;

g) comunità «Accoglienza Pra del Torno» sita in Angrogna (Torino) - località Pra del Torno n. 40;

3. Associazione comunità Nikodemo con sede legale in Nichelino (Torino) - via Stupinigi n. 16, e sede operativa presso la comunità sita in Nichelino (Torino) - via del Castello n. 15;

4. Associazione «Comunità Villa Segù» Onlus con sede legale e operativa in Novara Fraz. Olengo - via delle Scuole n. 18;

5. Soc. coop. di solidarietà sociale a r.l. «Il Ginepro» con sede legale in Alba (Cuneo) - via Vida n. 1, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Cascina Vernazza» sita in Alba (Cuneo) - fraz. Madonna di Como n. 1;

b) comunità «Casa Renato Fenoglio» sita in Guarene d'Alba (Cuneo) - località Vaccheria via Mulino Vecchio n. 10;

6. Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus con sede legale in Bioglio (Biella) - via C. Battisti n. 7;

7. «A.I.S.E.» Associazione per l'intervento sociale contro l'emarginazione con sede legale in Roveda fraz. di Sedriano (Milano) - via Michelangelo Buonarroti n. 2/A, e sede operativa presso la Comunità sita in Caprile (Biella) fraz. Persica n. 25;

8. Cooperativa sociale «Casa del Giovane» soc. coop. a r.l. con sede legale in Pavia - via Folla di Sotto n. 19, e sedi operative presso le comunità «Madonna dei giovani» e «Casa speranza» entrambe site in Biella - fraz. Chiavazza via del Bottegone n. 9;

9. Cooperativa sociale a r.l. comunita Papa Giovanni XXIII con sede legale in Rimini - via Mameli n. 1, e sede operativa presso il centro crisi «San Lorenzo» sito in Caraglio (Cuneo) - località Borgata Prata - via Prata n. 22;

Regione Puglia:

1. Associazione comunità Avvenire con sede legale in Erchie (Brindisi) - via Prov.le Erchie Torre S.S. n. 49, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «C. Antimino» sita in agro di Torre S.S. (Brindisi) - contrada Coltella;

b) comunità «C. Casimino» sito in agro di Erchie (Brindisi) - contrada Spramiento;

c) comunità «F. Dimastrodonato» sito in agro di San Donaci (Brindisi)-contrada Martieni;

2. Comunità terapeutica per il recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti «Spazio Esse» con sede legale in Altamura (Bari) - via P. Sabini n. 6, e sede operativa presso la comunità sita in Loseto (Bari) - S.P. n. 183 al km 3,200;

3. Associazione comunità «Emmanuel» con sede legale in Lecce - via Don Bosco n. 16 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Villa Marsello» - comunità «Eco Salus» e comunità «Eco Salus-Capannone» tutte site in Lecce - via Lecce/Novoli km 4,5;

b) comunità «Villa Aria Sana» e comunità «Villa Maria» entrambe site in Arnesano (Lecce) - via Lecce n. 2;

c) comunità «Pozzo di Sichar» sita in Lecce - via Lecce Torre Chianca km 9;

d) comunità «Matagiola» sita in Brindisi - via Brindisi Mesagne km 6;

e) comunità «Bufalaria» sita in Carovigno (Brindisi) - contrada Bufalaria;

f) comunità «Villa Castelli» sita in Villa Castelli (Brindisi) - S.P. Villa Castelli/Grottaglie km 0,8 contrada Pezze Le Monache;

g) comunità «Oria Emmanuel» e comunità «Oria Travaglini» entrambe site in Oria (Brindisi) - via per Cellino San Marco km 3;

h) comunità «Ginosa Scuola» e comunità «Ginosa Anas» entrambe site in Ginosa Marina (Taranto) - contrada Cantore;

i) comunità «Di Pierro Villa Maria» e comunità «Di Pierro Villa Lucia» entrambe site in Martina Franca (Taranto) - via Monti del Duca n. 181/14;

l) Comunità «Avetrana» sita in Avetrana (Taranto) - strada Prov. Avetrana/Torre Collimena contrada La Marina;

m) comunità «Castellana Villa Tauro» e comunità «Castellana S.G. Moscati» entrambe site in Castellana Grotte (Bari) - via vecchia di Putignano;

n) comunità «Triggiano» sita in Triggiano (Bari) - Strada Prov.le n.60 km 1,5;

4. Cooperativa sociale a r.l. Giovanni Paolo II, con sede legale in Taranto - via Dante n. 400 Pal.F, e sede operativa presso la comunità «Il Risorto» sita in Martina Franca (Taranto) - via Villa Castelli km 4 zona H/164;

5. Associazione di volontariato «Solidarietà e Rinascita», con sede legale in Margherita di Savoia (Foggia) - via Prima Marina n. 19 e sede operativa presso la comunità «Chiara e Francesco» sita in Margherita di Savoia (Foggia) - via Ischia;

6. Associazione Onlus «La Famiglia» centro recupero tossicodipendenti, con sede legale in Gravina di Puglia (Bari) - via N. Ingannamorte n. 29 - e sede operativa presso la Comunità «F. Vacca» sita in Gravina in Puglia - contrada Murgetta;

7. Associazione comunità «Il Delfino» con sede legale e operativa in San Vito (Taranto) - viale Jonio n. 298;

8. Associazione pugliese rilancio «Progetto Uomo» Onlus con sede legale in Bari - viale Imperatore Traiano n. 17 - e sede operativa presso la comunità «Don Bosco» sita in Sannicandro di Bari (Bari) - contrada Reddito via per Cassano Murge;

9. Ente morale fondazione opera beato Bartolo Longo Onlus con sede legale in Francavilla Fontana (Brindisi) - Corso Umberto I n. 66 e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Francavilla Fontana (Brindisi) — via per Grottaglie km 3;

b) comunità Villa Regina sita in Francavilla Fontana - contrada Rinalda;

10. Cooperativa Coop. Soc. a r.l. - Ente gestore delle comunità terapeutiche «Fratello Sole», con sede legale in S. Severa (Roma) - via dei Normanni n. 8/10, e sede operativa presso la comunità sita in Gioia del Colle (Bari) - via Vecchia Matera Km.10,400;

11. Associazione Saman, con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23, e sede operativa presso la Comunità «La Masseria dei Ciliegi» sita in Conversano (Bari) - contrada Putignano n. 36;

12. Comunità Incontro Onlus con sede legale in S. Marinella (Roma)-via Aurelia 10 Km. 56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Andria (Bari) - via Castel del Monte;

b) comunità sita in Grottaglie (Taranto) - contrada Mannara S.P. per Villa Castelli n. 72;

c) comunità sita in Monopoli (Bari) - contrada Macchie di Monte S.P. Francisto-Mare;

d) comunità sita in Taranto - Masseria Nasisi Quart. Paolo VI;

e) comunità sita in Talsano (Taranto) - contrada San Donato;

f) comunità sita in San Severo (Foggia) - contrada Gen. Spiavento.

Regione Sardegna:

1. Associazione primavera Onlus, con sede legale in Alghero (Sassari)-località Pala Pirastru Santa Maria La Palma - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Pala Pilastru - S.M. La Palma (Sassari);

b) comunità sita in Cala del Vino - Alghero (Sassari);

c) comunità sita in Macciadosa - Sassari;

d) comunità sita in San Francesco - Sassari;

e) comunità sita in Pedras de Fogu - Sorso (Sassari);

2. Centro sociale Papa Giovanni XXIII Onlus, con sede legale in Reggio Emilia - via Aldo Moro n. 49, e sede operativa presso la comunità sita in località Sarcù de Sa'Canna S.Antioco (Cagliari);

3. Coop. sociale a r.l. promozione umana, con sede legale in San Giuliano Milanese (Milano) - Frazione Borgolombardo - via delle Crociate n. 1, e sede operativa presso la Comunità «Maria Madre dei Poveri» sita in Sassari - Regione La Crucca;

4. Ente morale fondazione Exodus Onlus, con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20, e sede operativa presso la comunità «Casa Emmaus» sita in Iglesias (Cagliari) - loc. San Lorenzo;

Regione Sicilia:

1. Associazione cenacolo «Cristo Re», con sede legale in Biancavilla (Catania) - via San Placido n. 1, e sede operativa presso la comunità sita in Biancavilla (Catania) - contrada Croce al Vallone;

2. Ente morale associazione «Casa Famiglia Rosetta» con sede legale in Caltanissetta - via Biancardi n. 3, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «Villa Roccella» sita in Caltanissetta - contrada Roccella;

b) comunità «Santa Flavia» sita in Caltanissetta - contrada S. Anna Xiboli;

3. Opera diocesana assistenza «O.D.A.» con sede legale in Catania - via Ughetti n. 59, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità di accoglienza sita in Sant'Agata Li Battiati (Catania) - via Garibaldi n. 11;

b) comunità «Villa Angelo Custode» sita in Mascalucia (Catania) - via del Bosco n. 208;

c) comunità di reinserimento sita in Sant'Agata Li Battiati (Catania) - via Garibaldi n. 11;

4. Soc. coop. sociale a r.l. centro di solidarietà «F.A.R.O.» Fraterno Aiuto Riabilitazione Orientamento, con sede legale in Messina - via San Jachiddu - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «San Jachiddu» sito in Messina - via San Jachiddu;

b) comunità «Campo Italia» sito in Messina - loc. Campo Italia ex Ospedale Puglisi Allegra;

c) centro di ascolto e di accoglienza sito in Marsala (Trapani) - contrada Gurgo;

5. Coop. sociale a r.l. «LAM 85», con sede legale in Messina - viale Giostra is. 483 n. 16, e sede operativa presso la comunità sita in Messina - contrada Zucchera n. 2 Villa S. Agata;

6. Associazione «Terra Promessa», con sede legale in Caltanissetta - via Maddalena Calafato n. 11 - e sede operativa presso la comunità «Villa Ascione» sita in Caltanissetta - contrada Catusi;

7. Comunità associazione di solidarietà contro la droga con sede legale in Catania - Strada statale San Giorgio - viale Grimaldi n. 13, e sede operativa presso la comunità sita in Viagrande (Catania) - via Garibaldi n. 453;

8. Istituto Don Calabria, con sede legale in Verona - via San Zeno in Monte n. 23 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Termini Imerese (Palermo) - contrada S. Cosimo;

b) comunità sita in Trabia (Palermo) - contrada S.Onofrio;

9. Comunità Incontro Onlus, con sede legale in S. Marinella (Roma) - via Aurelia 10 km 56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Betania (Ragusa) - Villa Magni contrada Serra Garofalo;

b) comunità sita in Gela (Caltanissetta) - contrada Priolo Sottano;

c) comunità sita in Giacalone-Pioppo (Palermo) - località Strasatto S.P. 2 n. 143;

d) comunità sita in Gibilmanna (Palermo) - contrada Colombo;

e) comunità sita in Modica (Ragusa) - ex Villa Tasca, località Scorrione;

f) comunità sita in Noto - S. Corrado di Fuori (Siracusa) - contrada Cozzotondo Villa Immacolata;

g) comunità sita in Pozzallo (Ragusa) - contrada Palamentano;

h) comunità sita in Racalmuto (Agrigento) - Villa San Luigi contrada Zaccanello Monte;

i) comunità sita in Vittoria (Ragusa) - loc. Il Capraro (Gerico);

10. Associazione Saman con sede legale in Milano - via Panfilo Castaldi n. 23, e sede operativa presso la Comunità «l'albero della vita» sita in Trapani - via Carosio n. 14.

Regione Toscana:

1. Centro italiano di solidarietà Ce.I.S. gruppo «Giovani e Comunità» con sede legale in Lucca - via S. Giustina n. 59 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità Accoglienza di Bicchio sita in Viareggio (Lucca) - Bicchio - via Aurelia n. 478;

b) comunità Accoglienza di Viareggio sita in Viareggio (Lucca) - via Verdi n. 114;

c) comunità di Vecoli sita in Vecoli (Lucca) - località S. Martino in Freddana;

d) comunità di Pozzuolo sita in Pozzuolo (Lucca) - Strada per Vicopelago-Gattaiola;

e) centro polivalente di Arliano sito in Arliano (Lucca) - via per Arliano;

f) comunità di Nocchi sita in Nocchi di Camaiore (Lucca) - via Nocchi n. 23;

2. Associazione Insieme Onlus, con sede legale in Vicchio di Mugello (Firenze) - San Martino a Scopeto n. 10, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità « Centro Porte Aperte A. Tanas» sita in Firenze - via Santorre di Santarosa n. 21;

b) comunità «Il Mulino» sita in Borgo S.Lorenzo (Firenze) - Mulino di Figliano località Ferracciano Luco di Mugello;

c) comunità di San Martino sita in Vicchio di Mugello - via San Martino a Scopeto;

d) comunità di Poggiovalle sita in Barberino di Mugello - via di Pulica loc. Montecuccoli;

e) comunità sita in Borgo San Lorenzo (Firenze) - via del Pozzino n. 12;

f) comunità sita in Borgo San Lorenzo (Firenze) - via Leonardo da Vinci n. 46;

3. C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo Onlus, con sede legale in Arezzo - via Sotto le Campane n. 13, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Arezzo - località Petrognano n. 1;

b) comunità sita in Arezzo - località Baciano;

c) comunità sita in Arezzo - località Quarata n. 252;

d) comunità sita in Grosseto - via della Steccaia n. 78, località Ponte Tura - S. Martino;

e) comunità sita in Abbadia S. Salvatore (Siena) - ex Podere Nardelli zona Industriale;

f) comunità sita in Siena - via Chiantigiana località Malafrasca n. 77;

4. Associazione di volontariato Onlus «Nuovi Orizzonti», con sede legale in Piglio (Frosinone) - via Prenestina n. 95, e sede operativa presso la comunità sita in Montevarchi (Arezzo) - via Pestello Campagna n. 7;

5. Comunità «Mondo Nuovo» Onlus, con sede legale in Civitavecchia (Roma) via Puglie n. 5, e sede legale presso la comunità «Collina della Luce» sita in Murlo (Siena) - località Montepertuso.

Provincia autonoma di Trento:

1. Associazione «Voce Amica» Onlus, con sede legale in Rovereto (Trento) - Corso Rosmini n. 13, e sede operativa presso la comunità di accoglienza «Voce Amica» con sede in Villa Lagarina (Trento) - via Giardini;

2. Comunità San Patrignano libera associazione, con sede legale in Ospedaletto di Coriano (Rimini) - via San Patrignano n. 53, e sede operativa presso la comunità sita in Pergine Valsugana (Trento) - località San Vito;

3. Comunità Incontro Onlus, con sede legale in S. Marinella (Roma) - via Aurelia 10 Km 56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2 - e sede operativa presso la comunità sita in Vezzano (Trento) - via Santa Massenza n. 61.

Regione Umbria:

1. Associazione «Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota», con sede legale in Terraia di Spoleto (Perugia) e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «S.Maria delle Grazie» sita in Spoleto (Perugia) - località Fabbreria n. 2;

b) comunità «S.Maria delle Grazie» sita in Campello sul Clitunno (Perugia) - loc. Pettino;

c) comunità «Il Mulino» sita in Spoleto (Perugia) - località Protte n. 28;

d) comunità sita in Spoleto (Perugia) - località Terraja n. 20;

2. Associazione «C.A.S.T.» Assisi Onlus con sede legale in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) - via Raffaello int. 7 - e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro accoglienza sito in Spello (Perugia) - loc. Vaone n. 6;

b) comunità «San Gregorio» sita in Assisi (Perugia) - via S. Gregorio n. 30;

c) comunità «Sant'Anastasio» sita in Spoleto (Perugia) - località Sant'Anastasio;

d) centro reinserimento sito in Cannara (Perugia) - via Amedeo di Savoia;

e) centro reinserimento sito in Spoleto (Perugia) - via Marconi;

3. Comunità Incontro Onlus con sede legale in S. Marinella (Roma)-via Aurelia la Km 56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Amelia (Terni) - loc. Arduino Fraz. Di Foce;

b) comunità di Giove (Terni) - Piazzale del Convento;

c) comunità sita in Amelia (Terni) - Fraz. S. Maria in Monticelli;

d) comunità sita in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2;

e) comunità sita in Nera Montoro (Terni) - via delle Mole;

f) comunità sita in Perugia - Villaggio S. Francesco via Monte Malbe n. 1;

g) comunità sita in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 7;

4. Agenzia comunale per le tossicodipendenze - istituzione del comune di Roma - via Merulana n. 123, e sede operativa sita presso la tenuta «Le Selve» Todini in agro di Citta della Pieve (Perugia);

5. Cooperativa sociale a r.l. «Famiglia Nuova» con sede legale in Crespiatica (Lodi) - S.S. 235 n. 13/*bis* - e sede operativa presso la comunità «Montebuono» sita in Sant'Arcangelo di Magione (Perugia) - via Case Sparse n. 14;

6. «C.S.A.» Centro di Solidarietà Arezzo Onlus con sede legale in Arezzo - via Sotto le Campane n. 13 - e sede operativa presso la comunità sita in Città di Castello (Perugia) - via Pomerio San Girolamo n. 2;

7. Associazione comunità terapeutica C.D.S. «Cammino della Speranza» con sede legale e operativa in Città di Castello (Perugia) - Frazione Uppiano.

Regione Valle d'Aosta:

1. Società cooperativa agricola sociale a r.l. «San Grato» con sede legale in Aosta - regione Talapè località Champlan, e sede operativa presso la comunità terapeutica «E. Desaymonet» sita in Aosta - regione Talapè località Champlan.

Regione Veneto:

1. Associazione di volontariato «Piccola Comunità» Onlus con sede legale in Conegliano (Treviso) - via Molmenti n. 8, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Conegliano (Treviso) - via P. Molmenti n. 8;

b) comunità sita in Fontanelle (Treviso) - via Tempio n. 59;

c) comunità sita in Ponte di Piave (Treviso) - località Levada via di Mezzo, 65;

d) comunità sita in Vazzola (Treviso) - via P. Mutti n. 5;

2. Ente morale associazione giovani amici veronesi «G.A.V.», con sede legale in Verona - via Paiola n. 8, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità «La Grola» sita in Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona)-via Case Sparse Grolette n. 11;

b) comunità «La Grola» sita in Arbizzano (Verona) - via Leonardo Da Vinci n. 4;

c) comunità «La Grola» sita in Oppeano (Verona) - via L. Lovo, n. 31;

3. Centro italiano di solidarietà Ce.I.S. di Belluno Onlus, con sede legale in Belluno - via Rugo n. 21 Borgo Piave, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro accoglienza sito in Belluno - via Bolzano Bellunese;

b) comunità sita in Crede di Cet (Belluno) - Villa «Fonte Viva»;

c) centro reinserimento sito in Belluno - via Rugo n. 21;

4. Centro vicentino di solidarietà Ce.I.S. Onlus, con sede legale in Schio (Vicenza) - via Lago di Vico Zona industriale, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro di pronta accoglienza sito in Schio (Vicenza) - località «Socche alla Croce» via Lago di Vico;

b) comunità «La Rocca» sita in Piovene Rocchette (Vicenza) - via A. Rossi n. 52;

c) comunità «Santa Rita» sita in Marana di Crespadoro (Vicenza) - via Cacciavillani n. 10;

d) comunità «Casa della Provvidenza» sita in Schio (Vicenza) - via 29 Aprile n. 9;

5. Regione Veneto - azienda U.L.S.S. ventunesima ripartizione tossicodipendenze e alcoolismo, con sede legale in Legnago (Verona) - via Giannella n. 1, e sede operativa presso la comunità «Cà Sono» sita in S. Giovanni Lupatoto (Verona) - via Porto n. 260;

6. Coop. soc. a r.l. Onlus centro solidarietà «Selene», con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso) - via Zero Branco n. 63, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) centro di accoglienza e pronta accoglienza sito in Mogliano V. (Treviso) - via Ronzinella n. 7;

b) comunità sita in Campocroce di Mogliano V. (Treviso) - via Zero Branco n. 63;

c) centro di reinserimento sito in Campocroce di Mogliano V. (Treviso) - via Zero Branco n. 63 B;

7. Coop. soc. a r.l. Onlus La Genovesa con sede legale e operativa in Verona - via Apollo n. 42;

8. Associazione «Comunità dei Giovani», con sede legale in Verona - via Moschini n. 3, e sede operativa presso la comunità sita in Albarè di Costermano (Verona) - via Villa n. 12;

9. Società cooperativa sociale a r.l. «Giuseppe Olivotti», con sede legale in Mira (Venezia) - via Nazionale n. 57, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità Casa «G. Olivotti» sita in Pagnano D'Asolo (Treviso) - via Carreggiate n. 15;

b) comunità casa «G. Olivotti» sita in Riese Pio X (Treviso) - via Schiavonesca n. 74;

10. Ente morale fondazione Exodus Onlus, con sede legale in Milano - viale Marotta n. 18/20, e sede operativa presso la comunità sita in Verona - via Camuzzoni n. 1;

11. Comunità incontro Onlus, con sede legale in S. Marinella (Roma)-via Aurelia 10 Km.56 - sede amministrativa centrale in Amelia (Terni) - Strada Versetole n. 2, e sedi operative presso le seguenti strutture:

a) comunità sita in Padova - via Perosi n. 164;

b) comunità sita in Quinto Vicentino (Vicenza) - via Isonzo località Val Proto;

c) comunità sita in Saccolongo (Padova) - via di San Francesco.

01A0525

DECRETO 7 giugno 2000.

Riquantificazione del controvalore delle rette da corrispondere alle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1999 di individuazione delle comunità terapeutiche, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1987 di quantificazione della quota capitaria dovuta per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le dette comunità terapeutiche;

Ritenuta la necessità di procedere ad un'attualizzazione del controvalore della retta di mantenimento da corrispondere alle medesime comunità terapeutiche, da pagarsi con la consistenza del capitolo 1828 (ex 2206) della tabella 4 per l'anno finanziario 2000 sotto la voce «Assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche»;

Considerato che tale attualizzazione deve intendersi omnicomprensiva dell'ospitalità diurna e notturna, dell'alimentazione, dell'assistenza e delle prestazioni rivolte al trattamento dei soggetti ospitati, nonché dell'IVA laddove dovuta;

Tenuto conto dei costi medi e del rapporto con l'entità di spese analoghe, nonché della variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta dal 1987 ad oggi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, l'importo pecuniario per l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le comunità terapeutiche individuate con decreto ministeriale 25 novembre 1999 è pari a lire L. 60.000 giornaliere.

Roma, 7 giugno 2000

Il Ministro: FASSINO

01A0526

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 gennaio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazione professionale di durata minima di tre anni;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo siano riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Licencie en logopedie» rilasciato in Belgio alla sig.ra Tahay Dominique, cittadina belga;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di logopedista (decreto ministeriale n. 742/1994) e la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Tahay Dominique di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale datato 12 gennaio 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale datato 6 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale della commissione esaminatrice relativo all'espletamento della prova attitudinale datato 19 dicembre 2000;

Visto l'art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 115/1992, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio «Licencie en logopedie» rilasciato in Belgio in data 19 gennaio 1981 dall'Università cattolica di Lovanio alla sig.ra Tahay Dominique, nata a Haine Saint-Paul (Belgio) il 16 marzo 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «logopedista» (decreto ministeriale n. 742/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore: D'ARI

01A0458

DECRETO 9 gennaio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triglicen».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L. 488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Prospa Italia S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L. 488-99/D5 del 26 settembre 2000:

TRIGLICEN «500 MITE» 30 capsule 500 mg A.I.C. n. 027618038;

20 capsule 1 g - A.I.C. 027618040.

ditta Prospa Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 gennaio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A0562

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2001.

Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001 nelle acque antistanti il compartimento marittimo di Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima ed in particolare l'art. 30;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001;

Vista la richiesta delle associazioni nazionali di categoria avente ad oggetto la specificità del compartimento marittimo di Manfredonia ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca del novellame da consumo nonché la particolare conformazione geografica del golfo di Manfredonia;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta congiunta del 12 gennaio 2001 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle acque antistanti il compartimento marittimo di Manfredonia, l'esercizio della pesca rossetto *(Aphia minuta)*, per la campagna di pesca per il corrente anno, è consentito alle unità allo scopo autorizzate dal 16 gennaio al 16 marzo 2001.

Art. 2.

1. In deroga alla disposizione dell'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame e del rossetto di cui all'art. 1 è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'onere per pesche speciali per la campagna 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Calabria Nova - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Briatico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «Calabria Nova» società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Briatico (Vibo Valentia) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Raffaele Nicola;

Vista la mancata accettazione dell'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Raffaele Nicola;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Farina Simonetta residente in Vibo Valentia alla via S. Ruba n. 30, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Calabria Nova» società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Briatico (Vibo Valentia), alla via Nuova, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sostituzione del dott. Raffaele Nicola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0369

DECRETO 14 dicembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice «Giuseppe Mazzini 1872», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 22 marzo 2000, n. 439/2000, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edificatrice «Giuseppe Mazzini 1872», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edificatrice «Giuseppe Mazzini 1872», con sede in Roma, costituita in data 18 aprile 1977, con atto a rogito del notaio dott. Massimo Mascolo di Roma omologato dal tribunale di Roma in data 7 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Andrea Zappalà nato a Roma il 15 ottobre 1967 ed ivi residente in via Zandonai, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a. (Deliberazione n. 105/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista, altresì, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG(97)D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la comunicazione della commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato CE;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte al punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *b),* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento dei contratti di programma e di tali strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031418 del 3 agosto 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Robert Bosch Italia S.p.a., per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca nel campo della produzione di pompe, freni e componenti diesel nonché di investimenti in ricerca per sistemi di alimentazione diesel, da realizzarsi in Modugno (Bari), (Obiettivo 1) da parte delle società controllate Tecnologie Diesel Italia S.p.a (TDI) e Robert Bosch sistemi frenanti S.p.a. (RBSF), nonché per la trasformazione del personale impiegato;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per le interconnessioni di varie attività industriali nel settore della componentistica d'auto e per attività di ricerca con immediata ricaduta sull'attività produttiva;

Considerato altresì che il piano progettuale evidenzia un impatto occupazionale di rilievo e positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che il gruppo Bosch, promotore dell'iniziativa, occupa una posizione di rilievo anche a livello internazionale nel mercato di settore;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare, secondo quanto previsto al successivo punto 7, tra il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Robert Bosch Italia S.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore pompe di alimentazione per motori diesel (common rail), dei relativi componenti nonché di componentistica per freni da realizzarsi a Modugno (Bari), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)*, del trattato CE; da parte delle sue società controllate Tecnologie Diesel Italia S.p.a. (TDI), Robert Bosch sistemi frenanti S.p.a. (RBSF) e, per quanto riguarda il Progetto di ricerca da parte di una nuova società controllata da TDI, articolati come da allegata tabella 1.

Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicati:

	Milioni di lire	Meuro
Investimenti industriali	375.400	193,878
Due progetti di ricerca	8.544	4,413
Totale ...	383.944	198,291

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. Per i progetti di ricerca le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 50% E.S.L. per le attività di ricerca industriale, oltre il 10% E.S.L. per spese sostenute in regioni Obiettivo 1, oltre al 15% E.S.L. in quanto il progetto si inquadra nel quinto programma quadro comunitario «Crescita competitiva e sostenibile», oltre al 10% E.S.L. in quanto il progetto prevede la cooperazione con l'università, nel limite massimo consentito del 75%.

3. L'onere massimo ammesso a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 211.347,3 milioni (109,152 meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in quattro annualità a decorrere del 2001 e sarà pari a lire 41.617,4 milioni (21,494 meuro) per i primi due anni, a lire 79.747,9 milioni (41,186 meuro) per l'anno 2003 e a lire 48.364,5 milioni (24,978 meuro) per il 2004.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2004. Gli investimenti attinenti ai progetti di ricerca dovranno essere realizzati 2002.

6. Le iniziative dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a 390 nuovi addetti e al 31 luglio 2004 gli occupati negli impianti dovranno raggiungere complessivamente le 2.186 unità.

7. Il Servizio per la Programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Robert Bosch Italia S.p.a., il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dell'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 349

TABELLA 1

INTERVENTI E ONERI RIPARTITI PER SOCIETÀ

	INVESTIMENTI		CONTRIBUTI	
	Milioni di lire	Meuro	Milioni di lire	Meuro
TDI	300.500	155,195	163.598,8	84,492
RBSF	74.900	38,683	40.936,2	21,142
Ricerca	8.544	4,413	6.812,3	3,518
Totale ...	383.944	198,291	211.347,3	109,152

01A0554

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Disposizioni in materia di contratti d'area e protocolli aggiuntivi. Nuove disposizioni in materia di contratti d'area. (Deliberazione n. 120/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni modificazioni;

Viste le proprie delibere:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati da questo Comitato, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro);

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 31 del 17 marzo 2000 che al punto 2.1. prevede, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, la possibilità di autorizzare, a determinate condizioni, il finanziamento di iniziative volte all'ampliamento di attività preesistenti;

4) n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1. della precedente delibera n. 14/2000) demanda al Ministero dell'industria, a valere su proprie risorse nei limiti dell'importo complessivo di 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), l'adozione dei provvedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area, fermo restando il tetto massimo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) di investimenti agevolati per ciascun contratto d'area;

Considerata la disponibilità di alcune regioni ad incrementare con risorse proprie in contratti d'area già stipulati, elevando in tal modo l'importo massimo degli investimenti ammissibili e consentendo la selezione di nuovi interventi;

Tenuto conto che diversi comuni localizzati nell'area di crisi Torrese e Stabiese non risultano ad oggi interessati dagli investimenti autorizzati nell'ambito dello specifico contratto d'area, per carenza di risorse ricollegabile anche alla particolare ampiezza del territorio colpito da fenomeni di deindustrializzazione;

Ritenuto opportuno prevedere, per una maggiore flessibilità dello strumento negoziale, che il vincolo stabilito dalla lettera *d)* del punto 2.1. della delibera n. 31/2000 (rapporto contributo pubblico/nuovi addetti) sussista limitatamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Avuto riguardo alla possibilità di cofinanziare con le risorse rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il limite fissato dalla richiamata delibera n. 69/2000, nuovi protocolli aggiuntivi di contratti d'area già stipulati;

Delibera:

1. Il tetto massimo di investimenti ammissibili, fissato in 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) dalla delibera di questo Comitato n. 70/1998, va riferito ai contratti d'area finanziati con fondi statali, restando nella facoltà delle amministrazioni regionali e locali la possibilità di incrementare con risorse proprie il finanziamento statale, nei modi e con le forme che saranno concordate con il servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il predetto tetto di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) resta comunque valido per tutti i contratti in essere alla data della presente delibera, indipendentemente dalle priorità indicate dalla delibera n. 81/1999.

2. Nell'ambito del contratto d'area «Torrese-Stabiese», e relativo protocollo aggiuntivo, il limite massimo degli investimenti ammissibili è incrementato, in deroga a quanto previsto dalla precedente delibera n. 69/2000 e con l'esclusione di iniziativa localizzate nei comuni di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia destinatari dei precedenti interventi, di ulteriori 150 miliardi di lire (77,468 meuro).

3. La condizione di cui alla lettera *d)* del punto 2.1. della delibera n. 31 del 17 marzo 2000, apposta ai contratti d'area previsti per legge, si applica esclusivamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'utilizzo delle risorse, fino alla concorrenza di lire 340 miliardi (175,595 Meuro), messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo quanto previsto dal punto 2 della delibera n. 69/2000 che modifica il secondo comma del punto 1.1. della precedente delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, è consentito, con i medesimi criteri e vincoli, anche per la sottoscrizione dei protocolli aggiuntivi di Terni e La Spezia, oltre a quelli espressamente indicati nella stessa delibera n. 69/2000.

5. Ai fini del rispetto del suddetto limite di 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), l'importo massimo degli investimenti ammissibili per i predetti protocolli aggiuntivi deve essere calcolato per differenza tra l'indicato importo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) agevolati con fondi statali, di cui al precedente comma 1, e l'importo totale degli investimenti ammessi (compresi i costi, ove previsti, per la realizzazione delle opere infrastrutturali) in sede di sottoscrizione di contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi. In tal senso, detto calcolo non terrà conto degli importi rivenienti da revoche, rinunce e rideterminazioni del contributo pubblico spettante, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 348

01A0555

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12848).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 1° febbraio 2000, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 2000 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2001, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un corrispettivo denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o più servizi di investimento, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento;

b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o più servizi disciplinati dallo stesso decreto non ammessi al mutuo riconoscimento;

c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 58/1998, allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di cui al precedente n. 1);

d) le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che chiedono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, da rilasciarsi d'intesa con la Consob;

e) le società che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

f) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) i soggetti committenti di cui all'art. 136, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob, anche tramite l'intermediario incaricato, la documentazione di cui all'art. 134, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999 e le associazioni di azionisti di cui all'art. 136, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la documentazione di cui all'art. 136, comma 2, del predetto regolamento n. 11.971/1999;

h) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di mercati regolamentati;

2) l'approvazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, delle modifiche del regolamento del mercato;

i) le società di gestione di mercati che chiedono il nulla-osta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di mercati da esse gestiti da parte di autorità di Stati extracomunitari;

l) i gestori di mercati esteri che chiedono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, di mercati da essi gestiti;

m) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del ridetto decreto, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

n) gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 42, comma 3, dello stesso decreto, intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento integrativo, ovvero procedono all'aggiornamento di quest'ultimo previo rilascio del nulla-osta della Consob;

o) i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

p) i soggetti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* e *o)* che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci limitatamente al caso di trasmissione degli stessi successiva alla data di deposito del prospetto informativo.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2001 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. *d*), dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2001, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*) e *c*), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2001 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa italiana S.p.a. e la MTS S.p.a.;

i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. e la Monte Titoli S.p.a.;

l) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2001;

m) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2001;

n) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

o) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *n*), che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, quelli che chiedono alla Consob il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 98, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998;

p) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2001.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. I soggetti ammessi alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un contributo, denominato «contributo sulle negoziazioni», per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, ovvero al di fuori di essi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

2. Sono, altresì, tenuti a versare alla Consob il contributo di cui al comma 1 i soggetti non ammessi alle negoziazioni, limitatamente alle negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

3. Il contributo indicato nel comma 1 non si applica alle negoziazioni:

a) di titoli, parti di titoli e contratti effettuate nel Mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri (MTS) e nel Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi internazionali partecipati da Stati, gestiti dalla MTS S.p.a.;

b) di titoli di Stato e di obbligazioni non convertibili effettuate nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

c) di titoli effettuate nel Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities (EUROMOT), gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

d) di premi effettuate nel Mercato telematico dei contratti a premio (MPR), gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;

e) di strumenti finanziari derivati effettuate nel Mercato italiano dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (MIF) e nel Mercato degli strumenti derivati (Idem), gestiti dalla Borsa italiana S.p.a..

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 6 dicembre 2000

Il presidente: SPAVENTA

01A0440

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000.

Determinazione della misura delle singole contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12849).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 12235 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 gennaio 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 1° febbraio 2000, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata fissata per l'anno 2000 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 12848 del 6 dicembre 2000 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 2001, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2001, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Il «corrispettivo istruttorio» dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n.12.848/00)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*, n. *1)*	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *a)*, n. *2)*	Successive autorizzazioni	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *b)*	Autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lett. *c)*, n. *1)*	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *c)*, n. *2)*	Successive autorizzazioni	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lett. *d)*	Rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *e)*	Iscrizione nell'Albo delle società di revisione	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *f)*	Iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 180.000
Art. 1, lett. *g)*	Controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto	Committenti e Associazioni di azionisti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *h)*, n. *1)*	Autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati	Società istanti	L. 25 milioni
Art. 1, lett. *h)*, n. *2)*	Approvazione di modifiche del regolamento del mercato	Società mercato istanti	L. 10 milioni
Art. 1, lett. *i)*	Rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie	Società mercato istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lett. *l)*	Riconoscimento mercati esteri	Gestori di mercati esteri	L. 10 milioni
Art. 1, lett. *m)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo non armonizzati	L. 1 milione

Art. 1, lett. *n)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Organismi di investimento collettivo armonizzati	L. 1 milione
Art. 1, lett. *o)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo per la sollecitazione all'investimento in fondi pensione aperti	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 1 milione
Art. 1, lett. *p)*	Controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. All'istanza o al diverso atto d'iniziativa è allegata, a pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

3. Il corrispettivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *d*), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, è versato entro cinque giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nello stesso termine, è trasmessa alla Consob dai predetti soggetti copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto, per l'esercizio 2001, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 2 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 è determinato nella seguente misura:

Riferimento normativo (delibera n. 12848 /00)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 2	Prove valutative per l'iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 80.000

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. All'istanza di partecipazione alla prova valutativa è allegata, a pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Il «contributo di vigilanza» dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 12.848/00)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 3, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
Art. 3, lett. *b)*	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
Art. 3, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2001 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 58/98	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 3, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
Art. 3, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni
	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 58/98	L. 1 milione
Art. 3, lett. *f)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 2
Art. 3, lett. *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	L. 240.000
Art. 3, lett. *h)*	Borsa Italiana s.p.a. Mts s.p.a.	L. 2 miliardi L. 60 milioni
Art. 3, lett. *i)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. Monte Titoli s.p.a.	L. 200 milioni L. 400 milioni
Art. 3, lett. *l)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 3
Art. 3, lett. *m)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	L. 2 milioni
Art. 3, lett. *n)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 2 milioni per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2001, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2001
Art. 3, lett. *o)*	Offerenti diversi da quelli indicati nella precedente riga	Come da successivi commi 4 e 5
Art. 3, lett. *p)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	L. 1.500.000

2. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. *f),* della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, è determinato nella misura del 3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2000.

3. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *l*), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, è computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2001. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale sociale, più L. 80.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a 200 miliardi di capitale sociale, più L. 60.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di capitale sociale. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, più L. 80.000 per miliardo oltre i 20 e fino a lire 200 miliardi di valore nominale, più L. 60.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di valore nominale. Sono esenti le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998, le euro-obbligazioni e le asset backed securities.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ogni *warrant* quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di L. 1.400.000 per ogni *covered warrant* quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* emessi da società estere è pari ad una quota fissa di lire 20 milioni. L'importo del contributo per i *covered warrant* emessi dalle stesse società è pari a quello fissato per le società italiane. Sono esenti le euro-obbligazioni e le *asset backed securities.* Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.

4. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, è determinato nelle seguenti misure:

4/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni;

4/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato nel prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all'1% del controvalore dell'offerta. La misura massima del contributo è pari a lire 5 miliardi;

4/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio, è pari ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a lire 5 miliardi.

La misura del contributo indicata nei precedenti punti 4/2, 4/3 e 4/4 è maggiorata di lire 3 milioni nel caso di annunci pubblicitari trasmessi alla Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in data antecedente a quella di deposito del prospetto informativo. Tale maggiorazione è elevata a lire 5 milioni ove la diffusione di detti annunci pubblicitari sia da realizzare attraverso più mezzi di comunicazione di massa.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo. Qualora nel prospetto o documento informativo sia indicato un intervallo di prezzi, si considera quello minimo. Nel caso in cui non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale del prodotto offerto, ovvero la media dei prezzi degli ultimi tre mesi se il prodotto offerto è già negoziato in mercati regolamentati italiani. L'importo definitivo del contributo dovuto è computato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta, nonché al quantitativo effettivamente collocato o acquistato qualora lo stesso risulti superiore a quello indicato al momento dell'inizio dell'offerta. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è determinato con riferimento al valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato con riferimento al controvalore complessivo dei titoli ricompresi nel programma di emissione.

6. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/1 e 4/2, è per intero versato alla Consob antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Alla predetta comunicazione è allegata, a

pena di irricevibilità, copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.

7. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4 è versato alla Consob, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998 e, per la restante quota, comprensiva anche dell'adeguamento derivante dall'eventuale modifica del prezzo di riferimento intervenuta prima della data di inizio dell'offerta, entro tale ultima data. Copia della documentazione attestante il versamento del 40% è allegata alla comunicazione predetta, a pena di irricevibilità. Copia della documentazione attestante il versamento della restante quota è trasmessa alla Consob entro la data di inizio dell'offerta. L'importo relativo all'adeguamento derivante da modifiche del prezzo o della quantità offerta intervenute successivamente all'inizio dell'offerta stessa, è versato entro cinque giorni dalla chiusura della medesima, con le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Nello stesso termine è trasmessa alla Consob copia della documentazione attestante il versamento. Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non è più dovuta. In tal caso resta fermo l'obbligo di conguaglio relativamente alla quota fissa di lire 5 milioni prevista per le offerte di cui al comma 4, punto 4/4, da adempiersi contestualmente alla comunicazione alla Consob del ritiro dell'offerta, allegando a detta comunicazione copia della documentazione attestante il versamento.

Il contributo riferito alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali è versato, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 del decreto legislativo n. 58/1998 e con riferimento al controvalore complessivo dei titoli oggetto del programma. Per la restante quota, e fino a concorrenza dell'intero ammontare del contributo dovuto, l'importo è versato al momento delle singole emissioni e con riferimento a ciascuna di esse.

In luogo della copia della documentazione attestante i versamenti, gli interessati possono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i versamenti medesimi e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.

8. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettere da *a)* ad *n)* e *p)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità di versamento alla Consob del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui alla lett. *o*) del predetto articolo 3.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Il «contributo sulle negoziazioni» dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, è determinato nella seguente misura:

Mercati	Misura del contributo
Mercato telematico azionario (MTA), Mercato ristretto e Nuovo mercato gestiti dalla Borsa Italiana s.p.a.	L. 3 per milione di controvalore negoziato

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto da ciascun soggetto contraente. Nei contratti eseguiti con l'intervento di un solo intermediario il contributo è da questi dovuto in misura doppia.

3. Ciascun soggetto non è tenuto a versare importi complessivamente superiori, per l'intero esercizio 2001, a lire 300 milioni.

4. Il contributo è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.

2. Il presente provvedimento è pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 6 dicembre 2000

Il presidente: SPAVENTA

01A0439

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2001.

Modalità e termini di versamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12899).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2000, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2001, le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», ««corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2000, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2001, la misura delle suddette contribuzioni;

Atteso che la citata delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di versamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di versamento delle stesse che non risultino già stabiliti dalla medesima delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e, ove occorra, dei termini di versamento delle contribuzioni dovute, per l'esercizio 2001, ai sensi della citata delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000:

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Il versamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma», presso Banca di Roma/-Agenzia n. 116, via Piave 88, 00187 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;

versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere tassativamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al versamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il versamento stesso:

nome e cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche);

codice fiscale (persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

indirizzo (persone fisiche) o sede legale (persone giuridiche);

codice della causale del versamento;

descrizione della causale del versamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere riportati come segue:

il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al versamento;

il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della

causale del versamento devono essere riportati sul retro del bollettino a quattro sezioni, nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, nonché quello stabilito al comma 3 dello stesso art. 1 della delibera n. 12.849 relativo al corrispettivo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lett. *d)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il versamento del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le stesse modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

2. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 12849 del 6 dicembre 2000.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *l)*, *m)*, *n) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124]* e *p)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2001. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2001, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale, ovvero il «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (tel. *06/8477623*).

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2001, attraverso il notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 3, lett. *g)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2001, attraverso il notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. *f)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, dev'essere effettuato:

a) entro il 28 febbraio 2001, qualora il bilancio chiuso nel 2000 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) entro il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2000, negli altri casi.

6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 5, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento, corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

7. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *h)* ed *i)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2001 con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

8. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124]*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 2001, mediante bonifico bancario da

disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2001, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

9. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere tassativamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, via Piave 88, 00187 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7.

10. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Restano fermi i termini di versamento risultanti dall'art. 3, commi 6 e 7, della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Il versamento del «contributo sulle negoziazioni» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (MTA), nel Mercato ristretto e nel Nuovo mercato, dev'essere effettuato in relazione alle negoziazioni effettuate in ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2001 ed entro il termine del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2 del precedente art. 3.

3. Relativamente ai soggetti esteri privi di recapito nel territorio della Repubblica, il versamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Per gli elementi da riportare nel modulo di bonifico bancario e per le modalità di versamento si applica il comma 9 del precedente art. 3.

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 6.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Ai sensi delle disposizioni della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, in luogo dell'inoltro alla Consob, ove previsto, della documentazione attestativa del versamento, i soggetti tenuti al pagamento possono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento medesimo, contenente gli elementi desumibili dal modulo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.

2. Il presente provvedimento è pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 gennaio 2001

Il presidente: SPAVENTA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Corrispettivo istruttorio

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CSA1	art. 1, lett. a), n. 1, delibera n. 12.848/00	Societa' istanti *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento]*	L. 5 milioni
CSA2	art. 1, lett. a), n. 2, delibera n. 12.848/00	Sim istanti *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSB1	art. 1, lett. b), delibera n. 12.848/00	Imprese di investimento comunitarie *[autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento]*	L. 1 milione
CSC1	art. 1, lett. c), n. 1, delibera n. 12.848/00	Imprese di investimento extracomunitarie *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori]*	L. 5 milioni
CSC2	art. 1, lett. c), n. 2, delibera n. 12.848/00	Imprese di investimento extracomunitarie *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSD1	art. 1, lett. d), delibera n. 12.848/00	Sim istanti *[rilascio intesa alla COVIP per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti]*	L. 1 milione
CSE1	art. 1, lett. e), delibera n. 12.848/00	Societa' istanti *[iscrizione all'Albo delle società di revisione]*	L. 5 milioni
CSF1	art. 1, lett. f), delibera n. 12.848/00	Persone fisiche istanti *[iscrizione all'Albo dei promotori finanziari]*	L. 180.000
CSG1	art. 1, lett. g), delibera n. 12.848/00	Committenti e Associazioni di azionisti *[controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto]*	L. 1 milione
CSH1	art. 1, lett. h), n. 1, delibera n. 12.848/00	Societa' istanti *[autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati]*	L. 25 milioni
CSH2	art. 1, lett. h), n. 2, delibera n. 12.848/00	Societa' mercato istanti *[approvazione di modifiche del regolamento del mercato]*	L. 10 milioni
CSK1	art. 1, lett. i), delibera n. 12.848/00	Societa' mercato istanti *[rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie]*	L. 5 milioni
CSL1	art. 1, lett. l), delibera n. 12.848/00	Gestori di mercati esteri *[riconoscimento mercati esteri]*	L. 10 milioni
CSM1	art. 1, lett. m), delibera n. 12.848/00	SGR, Sicav e OIC di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 1 milione
CSN1	art. 1, lett. n), delibera n. 12.848/00	OIC di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 1 milione
CSO1	art. 1, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 1 milione
CSP1	art. 1, lett. p), delibera n. 12.848/00	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari *[controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento]*	L. 1 milione

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CEA1	art. 2, delibera n. 12.848/00	Persone fisiche istanti *[prove valutative per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari]*	L. 80.000

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CVA1	art. 3, lett. a), delibera n. 12.848/00	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
CVB1	art. 3, lett. b), delibera n. 12.848/00	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
CVC1	art. 3, lett. c), delibera n. 12.848/00	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2001 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
CVD1	art. 3, lett. d), delibera n. 12.848/00	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2001
CVE1	art. 3, lett. e), delibera n. 12.848/00	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni
CVE2	art. 3, lett. e), delibera n. 12.848/00	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	L. 1 milione
CVF1	art. 3, lett. f), delibera n. 12.848/00	Società di revisione iscritte nell'albo	3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 3, comma 2, delibera n. 12.849/00
CVG1	art. 3, lett. g), delibera n. 12.848/00	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	L. 240.000
CVH1	art. 3, lett. h), delibera n. 12.848/00	Borsa Italiana s.p.a.	L. 2 miliardi
CVH3	art. 3, lett. h), delibera n. 12.848/00	Mts s.p.a.	L. 60 milioni
CVK1	art. 3, lett. i), delibera n. 12.848/00	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
CVK2	art. 3, lett. i), delibera n. 12.848/00	Monte Titoli s.p.a.	L. 400 milioni
CVL1	art. 3, lett. l), delibera n. 12.848/00	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 3, comma 3, delibera n. 12.849/00
CVM1	art. 3, lett. m), delibera n. 12.848/00	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	L. 2 milioni

segue: ***Contributo di vigilanza***

CVN1	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	SGR (fondi mobiliari aperti)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN2	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	SGR (fondi mobiliari chiusi)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN3	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	SGR (fondi immobiliari)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN4	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	Sicav	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN5	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	OIC esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN6	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	OIC esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVN7	art. 3, lett. n), delibera n. 12.848/00	Soggetti istitutori fondi pensione aperti	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.2001
CVO1	art. 3, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti proponenti OPA residuale	come da art. 3, comma 4, punto 4/1, delibera n. 12.849/00
CVO2	art. 3, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti offerenti prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale *(covered warrant)*	come da art. 3, comma 4, punto 4/2, delibera n. 12.849/00
CVO3	art. 3, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti offerenti buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari *(warrant)*	come da art. 3, comma 4, punto 4/3, delibera n. 12.849/00
CVO4	art. 3, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti proponenti sollecitazioni all'investimento diverse da quelle aventi ad oggetto *warrant* o *covered warrant*; Soggetti proponenti OPA diverse da quella residuale; Soggetti proponenti offerte pubbliche di scambio; Soggetti che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo ex art. 98 del d.lgs. n. 58/98	come da art. 3, comma 4, punto 4/4, delibera n. 12.849/00
CVO5	art. 3, lett. o), delibera n. 12.848/00	Soggetti offerenti *[maggiorazione per annunci pubblicitari]*	come da art. 3, comma 4, secondo cpv, delibera n. 12.849/00
CVP1	art. 3, lett. p), delibera n. 12.848/00	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	L. 1.500.000

Contributo sulle negoziazioni

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla contribuzione	Oggetto della negoziazione	Misura del contributo
CNA1	art. 4, delibera n. 12.848/00	Soggetti ammessi alle negoziazioni, nonchè soggetti non ammessi alle negoziazioni limitatamente alle transazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi secondo le modalità operative della *best execution* e dei *blocchi*	Strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (MTA), nel Mercato Ristretto e nel Nuovo mercato	L. 3 per milione di controvalore negoziato

Modulo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 1, comma 1, lettera b, del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Con la presente dichiarazione sostitutiva si attesta il versamento delle contribuzioni dovute ai sensi delle delibere Consob n. 12.848 e n. 12.849 del 6 dicembre 2000, effettuato da:

Nome e Cognome/Denominazione sociale:

Codice fiscale (per residenti): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Indirizzo/Sede:

Importo in Lire: Importo in Euro:

CODICE CAUSALE (1): ☐☐☐☐

DESCRIZIONE CAUSALE (1):

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO (2)

conto corrente bancario: ☐	conto corrente postale: ☐
Banca Mittente - Filiale/Agenzia:	Ufficio Postale (luogo e provincia):
Data ordine:	Data del versamento:
Data valuta:	

Il dichiarante è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 26, Legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Data, **Il/La Dichiarante**

__________________ ________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge n. 127/1997 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14, Tabella, Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Il modulo dev'essere compilato in ogni sua parte.

---

(1) Il codice e la descrizione delle causali di versamento sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera.

(2) Barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario/versamento postale).

01A0438

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2000.

Avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza di importo stimato inferiore a 40.000 euro: pubblicità e motivazione dell'esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e competenze professionali richieste. (Determinazione n. 57/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha segnalato a questa autorità la presunta illegittimità di un avviso pubblico redatto dal Comune di P. per la formazione di un albo di professionisti idonei per il conferimento per l'anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici.

Quanto sopra nel presupposto che sarebbe stata erroneamente consentita anche agli architetti l'iscrizione ad alcune categorie in cui si articola il predetto albo, e precisamente: (*b*) calcolo strutture complesse in cemento armato, edili e stradali; *d)* impianti tecnologici e relative verifiche. D'altro canto, sarebbe stata erroneamente esclusa l'iscrizione agli ingegneri professionisti per la categoria *f)*: consulenza architettonica per interventi su beni vincolati.

Nel caso di specie, trattasi di futuri incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro per i quali l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e l'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 dispongono che vengano affidati a professionisti di fiducia previa adeguata pubblicità e sulla base di motivata scelta in relazione alla verifica dell'esperienza e della capacità professionale.

Da tali ultime disposizioni, discende che l'eventuale esclusione che il comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale della documentazione acquisita deve essere pubblicata e motivata adeguatamente.

Tanto è da ritenersi ove si ponga mente alla circostanza che l'iscrizione all'albo dei professionisti costituice l'evento propedeutico all'affidamento e quindi è allo stesso ontologicamente connesso.

Riguardo alla questione delle competenze professionali prospettato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, và precisato anzitutto che l'art. 17, comma 8, della legge n. 109/1994, nel sottolineare la responsabilità e la nominatività dell'incarico, fa esplicito riferimento alla necessità che il professionista sia iscritto in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'ordinamento dei relativi albi sono definite dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che attualmente costituisce l'unico riferimento normativo sul punto.

Da un esame di tale ultima disposizione normativa, nonché dai precedenti giurisprudenziali in materia (C.d.S. III Sez. 1538/84; C.d.S. IV Sez. 92/90; C.d.S. V Sez. 217/96 e 416/98) e dal parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 dicembre 1983, deriva l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

Riguardo, invece, alla richiesta della sola laurea di architettura per l'iscrizione alla categoria *f),* ove si confermi il carattere di pura consulenza architettonica, non vi è dubbio che la laurea in ingegneria non sia idonea all'espletamento di tali incarichi.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A0372

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati Ring e Full Business Company. (Deliberazione n. 15/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione

del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1997, n. 247, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L. 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/1990 e 700 codice di procedura civile;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99»;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la documentazione presentata da ventisei operatori nell'ambito dell'istruttoria su esposto «Strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato»;

Vista la documentazione depositata presso l'Autorità da AIIP, Albacom, Infostrada e Telecom Italia S.p.a. relativa al procedimento pendente presso la Corte d'appello di Roma;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a.;

Visti gli altri atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

A. *Quadro normativo di riferimento.*

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR prevede una serie di obblighi specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in capo a Telecom Italia di offerta agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL vengono utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Il comma 3 impone a Telecom Italia di garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta di servizi in tecnologia x-DSL alla clientela finale da parte di Telecom Italia sia effettuata Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Con riferimento alle condizioni economiche di offerta, il comma 4 prevede che, in considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del

prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie x-DSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

Infine, il comma 2 prevede che le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5 della delibera n. 2/00/CIR.

Sulla base del combinato disposto del sopra richiamato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e della delibera n. 2/00/CIR, l'operatore notificato che intenda utilizzare determinate tecnologie di accesso nell'offrire servizi all'utenza finale ha l'obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso alle medesime componenti di connettività anche agli altri operatori licenziatari. In particolare, l'operatore notificato ha il dovere di predisporre, con un ragionevole anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale (retail), un'offerta wholesale, determinata, almeno inizialmente, secondo criteri retail-minus.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, relative ai rapporti con gli utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi di telecomunicazioni. L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede, inoltre, che le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possano riguardare, tra l'altro, la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici, la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di fornitura dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati.

B. *Iter istruttorio.*

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 28 settembre 1999, una comunicazione relativa ad un'integrazione di un'offerta di trasmissione dati autorizzata in data 3 giugno 1997, relativa all'offerta di servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH. L'Autorità ha comunicato a Telecom Italia in data 25 novembre 1999, che tale servizio non poteva rientrare nell'autorizzazione del giugno 1997 e che doveva essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in quanto ritenuto un nuovo servizio. Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di autorizzazione per il servizio Ring, ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'Autorità ha inviato, in data 4 gennaio 2000, una lettera a Telecom Italia richiedendo, ai fini dell'autorizzazione del servizio in oggetto, se Telecom Italia intendesse predisporre un'offerta wholesale. Telecom Italia ha inviato una lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale comunicava di ritenersi autorizzata alla commercializzazione del servizio Ring anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità, ed in data 25 gennaio ha comunicato l'indisponibilità ad effettuare un'offerta wholesale. Con lettera del 29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una variazione delle condizioni economiche del servizio Ring, prevedendo sconti a volume.

In data 16 marzo 2000, l'Autorità ha emanato la delibera n. 2/00/CIR. L'art. 5 di tale delibera imponeva a Telecom Italia la predisposizione del servizio di Canale virtuale permanente (di seguito denominato CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi x-DSL rivolta agli operatori licenziatari, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. Il 23 maggio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di revisione dell'offerta del 29 febbraio 2000, in ottemperanza, secondo Telecom Italia, dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorità hanno analizzato la proposta di Telecom Italia del 23 maggio 2000 e segnalato al consiglio dell'Autorità l'opportunità di aprire un'istruttoria sul servizio Ring, relativamente al rispetto della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorità ha avviato in data 18 luglio 2000 tale istruttoria. In data 20 e 31 luglio 2000, sono pervenute all'Autorità denunce da parte di operatori licenziatari alternativi a Telecom Italia che segnalavano, tra l'altro, l'illegittimità dell'offerta Ring di Telecom Italia. L'Autorità in data 12 settembre u.s. ha avviato un'istruttoria su comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia denunciati dagli operatori licenziatari, nell'ambito dei quali è stato incluso il servizio Ring.

La corte d'appello di Roma, con ordinanza del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/1990 e 700 del codice di procedura penale ha fatto divieto a Telecom Italia S.p.a. «di promuovere, e/o offrire, e/o concludere direttamente, o per mezzo di rappresentanti, o di soggetti in qualunque modo collegati, contratti, anche preliminari, aventi qualunque causa, e con oggetto servizi Ring, o equivalenti, comunque nominati». Nella suddetta ordinanza la corte afferma che «Si deve, di conseguenza, fondatamente ritenere che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e stia impedendo tuttora [...] l'accesso al mercato dei servizi di trasmissione dati con le tecnologie più recenti ed evolute [...]». Sempre ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 3 della legge n. 287/1990, in relazione ai comportamenti adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi che utilizzano tecnologie ADSL/x-DSL è pendente un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviato con delibera del 17 novembre 1999.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 31 agosto 2000, la sospensione del servizio Ring a seguito della decisione della Corte d'appello. L'Autorità ha preso atto dell'avvenuta sospensione del servizio Ring (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C.1.*a*), richiedendo, in data 14 settembre 2000, informazioni sul servizio Full Business Company (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C.1.*b*). Telecom Italia ha fornito, in data 22 settembre 2000, la descrizione generale del servizio, sostenendo che tale servizio rientrava nell'ambito della delibera n. 467/00/CONS in materia di autorizzazioni generali. L'Autorità ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 12 ottobre 2000, per approfondire le tematiche relative all'offerta wholesale per i servizi di connettività x-DSL ai fini dell'autorizzazione dei servizi retail da parte di Telecom Italia. Poiché l'Autorità aveva evidenziato rilevanti aspetti critici per tutte le proposte fino a quel momento formulate da Telecom Italia, la società ha formalizzato, con nota del 20 ottobre 2000, un'ulteriore offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorità ha confermato a Telecom Italia di non ritenere le proposte formulate in data 29 febbraio 2000 e 23 maggio 2000, conformi agli obblighi regolamentari vigenti, ed ha informato Telecom Italia di non ritenere parimenti la proposta di cui alla nota del 20 ottobre 2000 conforme a tali obblighi «con particolare riferimento all'obbligo di non discriminazione, nonché del disposto dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 2/00/CIR, anche alla luce delle offerte retail proposte da Telecom Italia denominate Ring e Full Business Company, per la componente di connettività x-DSL».

In particolare, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che la proposta formulata da quest'ultima in data 20 ottobre 2000, presentava diverse criticità, tra le quali si evidenziava che:

il differenziale di prezzo dell'offerta CVP non era significativo rispetto a quello dell'offerta retail del servizio Ring;

l'offerta ad altri operatori del servizio CVP doveva avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a consumo.

L'Autorità, inoltre, nella stessa comunicazione del 30 ottobre 2000, ha informato Telecom Italia che, con riferimento al servizio Full Business Company, era in corso di valutazione l'applicazione dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in relazione alla quale l'Autorità aveva formulato richiesta di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni caso, da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio Full Business Company conforme ai contenuti della delibera n. 2/00/CIR per le seguenti ragioni:

assenza di un'offerta wholesale adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all'offerta Ring;

mancato rispetto degli obblighi di disaggregazione del servizio di connettività rispetto alle altre applicazioni e servizi offerti alla clientela finale.

L'Autorità, pertanto, ha invitato Telecom Italia a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, richiedendo la riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee guida:

predisposizione anche di un'offerta forfettaria basata sul solo canone mensile;

determinazione delle condizioni economiche wholesale seguendo le linee guida indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella delibera n. 2/00/CIR;

pianificazione delle offerte e dei servizi in tecnologia x-DSL prevedendo un congruo lasso di tempo tra la predisposizione e comunicazione di offerte wholesale e l'avvio della pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi retail, al fine di permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato finale offerte analoghe;

inserimento nell'offerta wholesale di determinate modifiche e caratteristiche tecniche, volte a garantire che nell'offerta wholesale siano contemplate tutte le modalità tecniche di forniture del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e retail (es. Frame Relay).

In data 15 novembre 2000, Telecom Italia ha inviato all'Autorità una riformulazione dell'offerta CVP.

La corte d'appello ha inviato all'Autorità copia di un'ordinanza del 14 novembre, nella quale richiedeva all'Autorità di fornire, entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'*iter* istruttorio relativo alla commercializzazione delle offerte x-DSL da parte di Telecom Italia. A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorità con lettera del 16 novembre 2000, ha convocato le parti nei procedimenti pendenti di fronte alla corte di appello per un'audizione che si è tenuta il giorno 17 novembre 2000, al fine di ottenere informazioni in merito alla composizione in via transattiva della controversia pendente innanzi alla corte di appello di Roma. Nell'ambito di tale audizione, le parti convocate hanno esposto le proprie argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonché nei giorni immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a supporto delle proprie posizioni.

L'Autorità, nella riunione del consiglio del 22 novembre 2000, a seguito della conclusione dell'iter istruttorio nonché della valutazione delle risposte di Telecom Italia alla lettera del 13 settembre e del 30 ottobre 2000, con riferimento al servizio denominato Full Business Company, ha adottato la decisione di imporre a Telecom Italia la sospensione della commercializzazione di tale servizio in quanto non preventivamente comunicato ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, e non conforme al disposto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, a causa della mancanza della disaggregazione della componente di connettività x-DSL e di una adeguata offerta wholesale per gli operatori alternativi.

L'Autorità ha convocato, con lettera del 24 novembre 2000, Telecom Italia al fine di approfondire le criticità emerse a seguito dell'analisi dell'offerta CVP pro-

posta da Telecom Italia in data 15 novembre u.s., nonché di acquisire ulteriori informazioni a seguito dell'audizione del 17 novembre u.s.

In data 28 novembre u.s., l'Autorità ha sottoposto a Telecom Italia le valutazioni relative all'analisi dell'offerta dei servizi CVP formulata da Telecom Italia nella lettera del 15 novembre u.s., richiedendo informazioni integrative nell'ambito dell'istruttoria in corso; tale richiesta è stata formalizzata in data 4 dicembre u.s. tramite l'invio di una lettera. In data 7 dicembre u.s., si è svolta una ulteriore audizione tra rappresentanti di Telecom Italia e dell'Autorità ed in data 13 dicembre u.s., Telecom Italia ha inviato all'Autorità la propria risposta ai quesiti inviati in data 4 dicembre u.s.

L'Autorità, in sintesi, ha svolto una approfondita attività istruttoria, in contraddittorio con Telecom Italia e con gli altri soggetti intervenuti nel procedimento, volta ad analizzare le successive e diverse proposte presentate da Telecom Italia. In particolare, l'Autorità ha esaminato la posizione ed i dati presentati da Telecom Italia nel corso di numerose audizioni e si è trovata nella necessità di dover reiteratamente inviare alla medesima formali richieste di chiarimenti, precisazioni e di informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede di audizioni ed incontri informali. In proposito, si richiamano le lettere dell'Autorità del 30 ottobre e 4 dicembre u.s. Nella lettera del 4 dicembre u.s., l'Autorità, in relazione alla nuova proposta di Telecom Italia del 15 novembre u.s., ha evidenziato ulteriori criticità quali, a titolo indicativo, contenuti del Service Level Agreement, tempi e modalità di comunicazione preventiva delle aree di disponibilità del servizio nonché delle condizioni economiche wholesale all'Autorità ed agli operatori licenziatari, del differenziale tra wholesale e retail, delle modalità di offerta wholesale di accessi a 8 Mbit/s, nonché di informazioni aggiuntive in merito ad alcune voci di costo.

L'Autorità, pur non avendo giudicato pienamente soddisfacente il livello di disaggregazione dei costi fornito da Telecom Italia, ha condotto la propria analisi dell'offerta di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari (di seguito denominata offerta wholesale), e relativa ai servizi di accesso/connettività ricompresi nelle offerte Ring e Full Business Company, sulla base delle informazioni sui costi fornite da Telecom Italia, nonché alla luce dei dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità e dei dati che derivano dall'esperienza internazionale. L'analisi si è, inoltre, basata su un confronto con le condizioni offerte all'utenza finale, nell'ottica di verificare il rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni offerte alle divisioni operative interne dell'operatore notificato e quelle offerte agli operatori concorrenti.

C. *I servizi retail e la proposta wholesale di Telecom Italia.*

1. Le offerte retail di Telecom Italia:

a) Ring: l'offerta Ring proposta da Telecom Italia prevede l'accesso a larga banda dalla sede del cliente alla rete ATM di Telecom Italia. Tale accesso viene fornito tramite servizi di connettività che utilizzano tecnologie x-DSL (per velocità di trasmissione da 2 a 8 Mbit/s) e SDH (per velocità di trasmissione da 34 a 155 Mbit/s). Le condizioni economiche per tale servizio si compongono di un contributo impianto, un canone annuo ed un costo per Mbyte trasmesso/ricevuto, e sono riportate, per i servizi x-DSL, nella tabella sottostante:

Ring	Contributo attivazione	Canone annuo	Costo per Mbyte
2 Mbit/s	500.000	2.350.000	12
8 Mbit/s	2.000.000	9.000.000	12

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che non intende applicare alla clientela finale alcuna tipologia di scontistica rispetto alle condizioni sopra riportate. Nel caso di accesso con velocità a 8 Mbit/s, tale accesso viene fornito affasciando 4 accessi a 2 Mbit/s tramite un apparato denominato IMA. Il costo di tale apparato è pari, secondo Telecom Italia, a L. 700.000, e viene fatturato separatamente al cliente finale.

b) Full Business Company (in seguito FBC): l'offerta FBC consiste, con riferimento al servizio di connettività, all'offerta di capacità trasmissiva da 2 a 8 Mbit/s tramite tecnologie x-DSL e da 34 a 155 Mbit/s tramite tecnologie SDH, con una modalità di tariffazione a consumo pari a L. 83 per Mbyte trasmesso/ricevuto. È previsto il pagamento di un minimo di consumo ed, al suo superamento, un addebito per Mbyte aggiuntivo, secondo la seguente scala di consumi mensili:

Consumi	Costo per Mbyte
fino a 10 Gbyte al mese	L. 83 per Mbyte
da 10 a 30 Gbyte al mese	» 70 per Mbyte
oltre 30 Gbyte al mese	» 52 per Mbyte

Viene prevista una soglia di traffico prepagato pari a L. 300.000 al mese (comprendente un consumo pari a circa 3,6 Gbyte mese). Nel corso dell'istruttoria è emerso che in alcuni contratti tra Telecom Italia e la clientela finale non è stata riportata la componente a consumo per il traffico eccedente la quota prepagata. Inoltre, sono stati riscontrati altri casi di offerte effettuate da Telecom Italia alla clientela finale che prevedevano esplicitamente l'esclusione del pagamento del traffico eccedente la quota prepagata, per cui l'offerta si configurava come offerta di tipo «forfettario». Infine, è stato riscontrato, come elemento di ulteriore criticità, il fatto che per la tariffazione del traffico eccedente la componente prepagata sono previsti meccanismi basati su dichiarazione del cliente finale, ovvero la possibilità che non vengano fatturati i «pacchetti» dichiarati errati dal cliente. Di fatto, quindi, è concreta la possibilità di dichiarare errati i pacchetti eccedenti la quota di traffico prepagato, configurando di fatto l'offerta formalmente prepagata come un'offerta di tipo forfettario.

Nel corso delle attività istruttorie, sono pervenute all'Autorità anche segnalazioni sul fatto che Telecom Italia commercializza i servizi in connettività x-DSL in aree geografiche non ancora coperte da tale servizio. In attesa della copertura della disponibilità della tecnologia x-DSL in tali aree, il servizio verrebbe offerto tra-

mite l'utilizzo di circuiti diretti (in seguito CDN), applicando invece delle condizioni economiche del servizio CDN, le condizioni economiche proprie del servizio di connettività x-DSL. L'Autorità ritiene tale comportamento non in linea con gli obblighi generali di non discriminazione nonché con i principi di cui all'art. 5 della delibera 2/00/CIR.

2. L'offerta wholesale proposta da Telecom Italia:

Telecom Italia ha proposto all'Autorità diverse offerte wholesale relative all'offerta Ring, ovvero nella versione del 29 febbraio u.s. e nella versione del 23 maggio 2000, in seguito alla pubblicazione ed entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia di non ritenere tali offerte adeguate ed ha fornito a Telecom Italia alcune indicazioni in merito alle caratteristiche dell'offerta wholesale. Sulla base delle indicazioni dell'Autorità, nonché di negoziati con alcuni operatori licenziatari, Telecom Italia ha fatto pervenire all'Autorità in data 15 novembre 2000, una ulteriore proposta di offerta wholesale. Le caratteristiche di tale proposta sono le seguenti:

Offerta CVP	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte (ricevuto/trasmesso)
Offerta base al netto dei costi evitabili commerciali, di modem e connettività urbana	390.000	1.833.000	9,4
Offerta base con modem	450.000	2.049.000	9,4
Offerta base con connettività urbana	390.000	2.083.000	10,6
Offerta base con modem e connettività urbana	450.000	2.299.000	10,6

Telecom Italia ha valorizzato il minor costo derivante dallo scorporo del modem in L. 240.000 lire annue per singolo accesso, corrispondenti a L. 600.000 ammortizzate in 24 mesi. Tale scorporo si riflette sul costo del servizio CVP «wholesale» tramite un aumento del canone annuo pari a L. 216.000 ed una maggiorazione di 60.000 lire sul contributo attivazione.

Con riferimento alla valorizzazione del minor costo derivante dallo scorporo della componente di connettività urbana, Telecom Italia ha dichiarato che tale componente ha un costo pari a L. 600.000 per singolo accesso, che comporta un aumento del canone annuo pari a L. 250.000 ed un aumento di L. 1,2 del prezzo per Mbyte.

D. *Le valutazioni dell'Autorità.*

La valutazione effettuata dall'Autorità sull'offerta wholesale di Telecom Italia, ai sensi, in particolare, della delibera n. 2/00/CIR e dei principi di ragionevolezza, equità e non discriminazione nel definire le condizioni di accesso alla rete disposti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ha prodotto i seguenti risultati e conseguenti determinazioni:

a) il servizio proposto non rispetta pienamente i principi di trasparenza e non discriminazione e ragionevolezza per quanto riguarda le modalità di fornitura del servizio, poiché alcuni elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari (di seguito denominati anche OLO) possano fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta e debbono essere necessariamente acquistati separatamente da divisioni commerciali di Telecom Italia, mentre tali elementi vengono inclusi nel prezzo del servizio offerto all'utenza finale da Telecom Italia. Tale situazione è fonte di discriminazione, di assenza di trasparenza e di irragionevolezza delle condizioni economiche e di fornitura proposte agli OLO. Pertanto, si ritiene che nella medesima offerta debbano essere necessariamente inclusi tutti gli elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari possano fruire del servizio; con modalità tecniche ed economiche analoghe e comparabili alla offerte di Telecom Italia all'utenza finale. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, devono essere incluse la porta ATM e la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM, al fine di rendere più trasparente e non discriminatoria l'offerta del servizio agli OLO;

b) l'Autorità ritiene inoltre opportuno che l'offerta wholesale includa il servizio di connettività tra i nodi degli operatori ed i nodi ATM della rete di Telecom Italia. Tale servizio di connettività è infatti indispensabile per permettere agli OLO di accedere alla rete ATM di Telecom Italia e raccogliere il traffico proveniente dai clienti finali. A livello internazionale, le offerte wholesale per servizi in tecnologia x-DSL, prevedono condizioni di offerta agevolate agli OLO/ISP del servizio di connettività tra nodi OLO/ISP e punti di accesso alla rete ATM dell'operatore dominante;

c) l'offerta wholesale non comprende tutta la gamma di servizi offerta all'utenza finale, in termini di capacità fornita e in termini di copertura geografica, né comprende tutte le articolazioni tariffarie offerte al cliente finale (modalità prepagata, modalità con tariffazione a consumo, modalità forfettaria);

d) per quanto riguarda lo schema di articolato contrattuale avente ad oggetto l'offerta wholesale, si evidenzia la mancanza, e dunque la necessità di prevederne la definizione, del dettaglio dei processi di provisioning e assurance e di un Service Level Agreement dettagliato e comprensivo di penali idonee a costituire un serio incentivo al puntuale rispetto degli impegni contrattualmente stabiliti. Si ritiene che, laddove applicabile, possa costituire un valido riferimento per i tempi e le percentuali di consegna e di ripristino garantiti, nonché per determinare la misura delle penali, il modello previsto dalla delibera n. 711/00/CONS per il servizio di linee affittate, e della delibera n. 13/00/CIR per i servizi di accesso disaggregato, nonché alle procedure per il SLA indicate nella delibera n. 217/00/CONS;

e) l'offerta CVP proposta rappresenta rispetto all'offerta Ring base a 2 Mbit/s ed a parità di servizio offerto (ovvero nella configurazione CVP che comprende il modem e la connettività urbana) un differenziale di costo pari a circa il 10% su base annuale. Con riferimento alle condizioni economiche, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza delle componenti di costo dell'offerta retail e wholesale per servizi x-DSL, con particolare riferimento alla fornitura di adeguate giustificazioni relativamente alle voci di costo ritenute «evitabili». Si riporta, di seguito, una tabella nella quale sono contenute le informazioni fornite da Telecom Italia:

TABELLA 1

COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO DICHIARATE DA TELECOM ITALIA

Attività	% sul totale	% di evitabilità verso OLO
Costi industriali (Rete)	64,3%	0%
Canone di concessione	2,6%	0%
Remunerazione del capitale (12,5%)	19,3%	0%
Costi di struttura aziendale	5,6%	0%
Progettazione	0,2%	80%
Vendita al cliente finale	1,6%	75%
Assistenza post vendita	1,5%	75%
Marketing e Pubblicità	2,4%	100%
Perdite su crediti	0,2%	90%
Fatturazione (1)	2,3%	49%

f) i servizi Ring e Full Business Company commercializzati da Telecom Italia ed oggetto della presente delibera utilizzano le tecnologie di accesso x-DSL e SDH, con particolare riferimento per quest'ultima tecnologia alla porzione di rete che fornisce connettività in ambito urbano. Pertanto, in analogia al disposto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, che persegue il fine di promuovere condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie nell'offerta di servizi x-DSL, qualora nell'offerta wholesale dei citati servizi non fossero comprese le tecnologie SDH, viste anche le difficoltà allo sviluppo di reti capillari in fibra ottica da parte di operatori alternativi, risulterebbero gravemente compromesse le finalità pro-concorrenziali della citata delibera. Ne consegue che fino al decorso di un ragionevole lasso di tempo rispetto all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, dovrà essere previsto uno specifico obbligo in capo a Telecom Italia connesso con la fornitura dei servizi in tecnologia x-DSL/SDH, ed in particolare l'obbligo di predisporre una offerta wholesale deve essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s);

(1) L'ipotesi è che la fatturazione al cliente finale da parte di Telecom Italia rappresenti il 2,3% del costo complessivo evitabile al 100% ma che occorre aggiungere 90.000 di costo aggiuntivo per la fatturazione verso gli OLO. L'effetto complessivo genera una evitabilità della voce costi di fatturazione pari al 49%.

g) l'Autorità, sulla base delle evidenze dell'analisi tecnico-economica delle condizioni economiche delle proposte di offerta wholesale presentate da Telecom Italia, nonché dall'analisi comparata tra l'offerta wholesale e l'offerta retail di Telecom Italia stessa, ritiene che vi siano ulteriori margini di riduzione del prezzo dell'offerta wholesale in quanto:

1) la remunerazione del capitale del 12,5% deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la remunerazione del capitale commerciale è da considerare come un costo evitabile;

2) l'applicazione di un mark up che tenga conto dei costi di struttura deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la quota dei costi di struttura applicata ai costi commerciali è da considerare come un costo evitabile;

3) le voci di costo relative alle attività «commerciali» quali progettazione, vendita al cliente finale, assistenza post-vendita, perdite su crediti devono essere considerate totalmente evitabili;

4) la voce di costo relativa alla fatturazione verso OLO non è stata adeguatamente giustificata da parte di Telecom Italia;

5) non appare corretto attribuire il costo del contributo allo Stato all'offerta «wholesale», in quanto anche gli altri operatori licenziatari sono soggetti a tale contributo e, pertanto, si avrebbe, da parte di quest'ultimi, una doppia contribuzione. L'inammissibilità dell'attribuzione proposta da Telecom Italia è confermata dal raffronto con quanto disposto in relazione ai servizi di interconnessione e accesso, ovvero ai servizi intermedi offerti da Telecom Italia agli operatori licenziatari, nelle delibere n. 1/CIR/1998 e n. 10/00/CIR;

6) le sole correzioni, rispetto alla proposta di Telecom Italia, evidenziate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* precedenti portano a determinare un differenziale tra il servizio wholesale ed il servizio retail pari a il 22,7%;

7) l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire giustificazioni circa l'ammontare delle voci di costo ritenute «evitabili», quali quelle pertinenti alle attività commerciali. Telecom Italia non ha fornito ulteriori dettagli rispetto alle informazioni riepilogate nella tabella 1, ed ha affermato che il livello di prezzo dell'offerta CVP ha come riferimento i risultati di contabilità regolatoria per il servizio di collegamenti diretti per la componente di costi «non pertinenti». La contabilità regolatoria fornita all'Autorità in relazione ai circuiti diretti non fornisce evidenze di dettaglio sui costi «evitabili». L'Autorità, peraltro, ritiene non appropriato la metodologia proposta da Telecom Italia di utilizzare come riferimento i collegamenti ciretti, in quanto si tratta di diverse tipologie di servizi;

8) con riferimento all'evidenziazione delle voci di costo evitabili in caso di vendita wholesale proposta da Telecom Italia, sono stati riscontrati alcuni elementi di criticità. In particolare, si rileva una presumibile sottovalutazione del peso delle voci attinenti la progetta-

zione (trattandosi di un servizio innovativo e *ad hoc*, il cui costo è stato, invece, valorizzato in misura inferiore ad un decimo del costo della fatturazione), il marketing e la pubblicità (trattandosi di nuovi servizi ampiamente pubblicizzati, cui, invece, è stato attribuito il medesimo costo unitario dell'aggregato fatturazione), l'assistenza post-vendita (che si presume debba impegnare almeno altrettante risorse della vendita), l'attività stessa di vendita (date le provvigioni normalmente riconosciute al personale commerciale, a maggior ragione elevate trattandosi di un nuovo servizio, e gli altri costi connessi);

9) l'Autorità ha effettuato alcune analisi di sensitività ai valori proposti da Telecom Italia, variando le ipotesi sottostanti ai costi ritenuti «evitabili». Tale analisi ha evidenziato che apportando lievi modifiche ai valori percentuali indicati da Telecom Italia a voci quali i costi di vendita e marketing e pubblicità (5%), il differenziale tra servizio retail ed wholesale, sempre a parità di servizio offerto, passa al 30%;

10) tale presumibile sottostima da parte di Telecom Italia delle voci di costo «evitabili», per le quali l'Autorità non è stata messa in condizioni di valutarne l'adeguatezza, ha l'effetto di ridurre l'ammontare di costi in cui possono rilevarsi percentuali di evitabilità nella fornitura del servizio ai concorrenti e, di conseguenza, di aumentare il costo dell'offerta wholesale, non consentendo agli altri operatori licenziatari di sviluppare una concorrenza effettiva nei confronti di Telecom Italia;

11) le reiterate richieste di documentazione e di ulteriori informazioni in merito a tali elementi di costo non sono state soddisfatte da Telecom Italia. Da tale circostanza oggettiva discende la necessità per l'Autorità di stimare in maniera prudenziale, ai fini dell'effettiva realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della concorrenza che informano il disposto dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, le voci di costo relative, sulla base dei dati di bilancio, di contabilità regolatoria, dell'esperienza internazionale e della stima dei costi aggiuntivi che gli OLO devono sostenere per predisporre un'offerta completa alla clientela finale;

12) l'Autorità ha, pertanto, effettuato un'analisi di comparazione internazionale tra analoghe offerte retail ed wholesale da parte di altri operatori notificati a livello europeo tra cui Regno Unito, Spagna e Francia. In tali paesi, il differenziale tra servizi retail e servizi wholesale in tecnologia x-DSL varia dal 30 al 40%;

13) l'Autorità ha inoltre effettuato un'analisi dei dati di bilancio di Telecom Italia al fine di valutare il peso delle attività commerciali su servizi analoghi ai servizi retail in tecnologia x-DSL. Da tale analisi si evince ad esempio che, per la divisione di TIN.IT che offre servizi di connettività x-DSL, il peso delle attività commerciali è superiore al 30%;

h) in sintesi, sulla base degli elementi sopra riportati l'Autorità è giunta alla conclusione che l'offerta wholesale debba essere determinata, in un approccio «retail minus», sulla base di uno sconto non inferiore al 30% rispetto all'offerta all'utente finale. Tale sconto è da intendersi a parità di servizio offerto. Nel caso in cui l'operatore richieda a Telecom Italia l'esclusione della componente di costo relativa al modem e/o della connettività urbana, l'importo dovrà essere diminuito delle quote di costo relative a tali componenti (pari rispettivamente a L. 240.000 ed a L. 600.000 annue);

i) l'Autorità ritiene che l'offerta del servizio di canale virtuale permanente ad altri operatori debba avere prevalentemente caratteristiche di offerta «forfettaria» e non solo a consumo. Come indicato dall'Autorità a Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, tale modalità di fornitura del servizio è conforme a quanto disposto dall'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, in quanto, nella determinazione delle condizioni economiche del servizio, si applica lo stesso principio in base al quale dal costo del servizio finale vanno sottratti i costi evitabili non pertinenti. Pertanto, nel rispetto del principio del «retail minus», viene semplicemente proposta una diversa modalità di tariffazione agli operatori rispetto a quella adottata da Telecom Italia alla propria clientela finale. L'Autorità ritiene che, in mancanza di tale tipologia di offerta indipendente dal consumo, gli OLO sarebbero eccessivamente vincolati alle ipotesi di pricing e di consumo effettuate da Telecom Italia alla propria clientela. Si evidenzia, inoltre, che la tecnologia x-DSL, alla base del servizio di canale virtuale permanente, è per sua natura in grado di consentire la predisposizione di un'offerta forfettaria;

j) l'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta wholesale debba essere formulata con due diverse modalità tariffarie, una analoga all'offerta retail di Telecom Italia ed una di tipo forfettario. Sulla base delle evidenze fornite da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'offerta di tipo forfettario possa essere basata su un profilo di consumo medio indicato da Telecom Italia pari a 292.000 Mbyte annui, per una connessione a 2 Mbit/s;

k) l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che l'applicazione del criterio del «retail minus» per il servizio di canale virtuale permanente previsto dall'art. 5, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR si basa su considerazioni derivanti dalla fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, ed in particolare sul fatto che, in tale fase, può essere difficile quantificare alcuni elementi di costo. In ogni caso, tale principio implica necessariamente il rispetto del principio di non discriminazione tra le condizioni di offerta applicate dalla divisione rete di Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e quelle offerte ad altri operatori. In tale ottica, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza dei prezzi disaggregati e delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e divisione commerciale di Telecom Italia delle componenti di rete, ivi incluso la separazione tra componenti della rete ATM e della rete di accesso x-DSL. Telecom Italia non ha fornito tali informazioni limitandosi ad affermare che, per l'utilizzo dei portanti fisici della rete di accesso, delle risorse trasmissive tra nodi ATM e dei

relativi sistemi di gestione/supporto, sono stati utilizzati i valori di costo risultanti dalla contabilità regolatoria 1999 secondo la metodologia dei costi storici pienamente allocati; mentre, per i nodi ATM ed altri apparati sono stati utilizzati i costi derivanti dall'acquisizione sul libero mercato delle componenti impiantistiche in questione. Telecom Italia ha altresì evidenziato di non ritenere il prezzo di offerta del CVP segmentabile in funzione delle diverse componenti impiantistiche, in quanto tale prezzo riflette la valutazione dell'azienda relativa al conseguimento in un arco di tempo di obiettivi di redditività a fronte del business in questione, e non di obiettivi di redditività per singole componenti disaggregate di rete e relativi costi. Telecom Italia, inoltre, afferma che la richiesta di accedere a eventuali «contratti di servizio interni» o «transfer charge» non ha alcun significato ed utilità a fini regolatori, in quanto sono strumenti gerarchici di organizzazione interna. L'Autorità non ritiene legittimo tale approccio, sia in considerazione del fatto che la normativa prevede che il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata agli altri operatori e, pertanto, devono potere essere disaggregate le condizioni economiche delle singole componenti di rete, sia in considerazione dell'obbligo di predisposizione di un sistema di separazione contabile per il quale l'evidenza delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e la divisione commerciale di Telecom Italia costituisce un presupposto fondamentale;

l) nella fase iniziale di avvio del servizio, si rileva la necessità di un particolare livello di vigilanza da parte dell'Autorità relativamente ai livelli di servizio forniti. Analogamente a quanto già previsto nella delibera n. 217/00/CONS, si ritiene, pertanto, opportuna l'introduzione di alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità a carico di Telecom Italia, al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione sui livelli di qualità del servizio fornito;

m) l'autorizzazione a riprendere la promozione e la commercializzazione dei servizi al dettaglio da parte di Telecom Italia, infine, deve risultare subordinata al decorso di un ragionevole arco temporale che consenta agli operatori licenziatari, che eventualmente ne abbiano interesse, di prendere conoscenza dell'offerta wholesale di cui trattasi, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza alla presente delibera, nonché di porre in essere le attività indispensabili per predisporre una propria offerta all'utenza finale;

n) infine, l'Autorità ritiene che l'applicazione di scontistica agli utenti finali e la sottoscrizione di contratti con durata pluriennale possa costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato concorrenziale per questi servizi. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno porre in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno dando diffusa comunicazione di tale facoltà alla clientela, anche a mezzo stampa.

E. *L'applicabilità dell'offerta wholesale agli Internet Service Provider.*

L'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15 novembre 2000 è rivolta esclusivamente agli operatori licenziatari, sulla base del contenuto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR. Nell'ambito del procedimento istruttorio, l'Associazione italiana Internet Service Provider, ha depositato presso l'Autorità una formale richiesta per l'estensione di tale offerta agli Internet Service Provider. L'Autorità ha esaminato tale richiesta e ritiene opportuno svolgere la seguente considerazione. L'art. 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR prevede l'obbligo di offerta da parte di Telecom Italia agli operatori licenziatari di un servizio di Canale virtuale permanente. Tale articolo, pertanto, non prevede esplicitamente l'estensione di tale offerta ad altri soggetti autorizzati, quali gli ISP, ma non lo esclude, né, soprattutto, tale esclusione è desumibile dalla *ratio* della disposizione di cui trattasi. Infatti, si rileva che, nel caso dell'offerta da parte di Telecom Italia del servizio di CVP con velocità 640 kbit/s downstream e 128 kbit/s upstream, approvato da questa Autorità con delibera n. 271/00/CONS, tale servizio era rivolto sia agli operatori licenziatari che agli Internet Service Provider. Il servizio wholesale, di cui al presente provvedimento, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di trasmissione fino a 2 Mbit/s rispetto ai 640 kbit/s della precedente offerta. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno valutare la richiesta da parte degli ISP di accedere al servizio di Canale virtuale permanente di cui al presente provvedimento. Tuttavia, tale richiesta è pervenuta solo in una fase avanzata del procedimento istruttorio e, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, avviare uno specifico supplemento d'istruttoria su tale tematica.

Delibera:

Art. 1.

Modalità di fornitura del servizio

1. Il servizio di canale virtuale permanente deve essere offerto in maniera disaggregata nelle seguenti componenti di base:

a) modem in sede d'utente;

b) raccolta dalla sede dell'utente al DSLAM;

c) connettività urbana dal DSLAM alla rete ATM di Telecom Italia;

d) connettività dal nodo dell'operatore al nodo ATM di Telecom Italia.

2. L'offerta wholesale di Telecom Italia deve essere resa disponibile in tutti gli ambiti geografici in cui i servizi basati sulle tecnologie x-DSL/SDH sono offerti all'utenza finale. Al fine di garantire l'applicazione di tale principio, si richiede che l'attuale copertura geografica dei servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH e le sue variazioni siano ufficialmente comunicate all'Au-

torità e contestualmente rese pubbliche, tramite comunicazione formale agli operatori che hanno avviato/-concluso le negoziazioni per l'accesso al servizio di canale virtuale permanente ed inserimento nel sito web di Telecom Italia, con un anticipo di almeno 2 mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura.

3. L'offerta del servizio deve prevedere l'opzione tra accesso con interfaccia ATM e l'accesso con interfaccia Frame Relay senza differenziale di prezzo.

4. L'offerta wholesale di Telecom Italia deve, in base ai princìpi di non discriminazione e trasparenza, includere tutte le modalità tecniche, comprensive delle relative condizioni economiche per la fornitura di servizi di accesso tramite tecnologie x-DSL da 2 a 8 Mbit/s, presenti nell'offerta all'utente finale; in particolare devono essere compresi anche quelli basati sull'uso di un unico Virtual Circuit (VC).

5. In base al principio di non discriminazione rispetto alle condizioni offerte alle proprie divisioni commerciali, l'offerta wholesale per l'offerta di servizi x-DSL deve:

a) includere nel prezzo la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM;

b) includere nel prezzo la porta ATM per l'interconnessione di Telecom Italia con gli OLO;

c) prevedere la possibilità di utilizzo di trasporto interurbano tramite reti di operatori terzi;

d) prevedere l'utilizzo delle interconnessioni e/o accessi alla rete ATM di Telecom Italia eventualmente già esistenti;

e) prevedere un'offerta a condizioni wholesale per il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico e per il servizio opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622 Mbps fra nodi ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.

6. Relativamente alle componenti SDH del servizio, in via temporanea, in attesa dell'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica, l'offerta wholesale dovrà essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s). Tale estensione è disposta temporaneamente e rimane in vigore per almeno sei mesi successivamente all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica.

Art. 2.

Condizioni economiche di offerta

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, circa la necessità di integrare l'attuale configurazione di offerta wholesale, le condizioni economiche richieste per tale offerta, inclusive del modem e della connettività urbana, non potranno essere superiori ai livelli risultanti dall'applicazione degli sconti indicati alla tabella sottostante:

TABELLA 1: Sconto % rispetto all'offerta all'utente finale:

	Attivazione —	Canone annuo —	Prezzo/ Mbyte —
Offerta wholesale (nelle diverse capacità previste) sia nella modalità a consumo sia nella modalità prepagata	– 30%	– 30%	– 30%

Gli sconti indicati si intendono direttamente applicabili al listino dell'offerta Ring comunicata all'Autorità, ed al listino relativo alla parte di connettività dell'offerta Full Business Company, e dovrà essere automaticamente applicata a qualunque offerta migliorativa proposta da Telecom Italia all'utenza finale per servizi analoghi, fatta salva la possibilità per Telecom Italia di dimostrare all'Autorità una diversa composizione dei «costi evitabili» nelle nuove offerte proposte all'utenza finale.

Le condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria, invece, non potranno essere superiori ai livelli indicati nella tabella 2. Le capacità superiori saranno ottenute affasciando i flussi a 2 Mbit/s.

TABELLA 2: Condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria:

	Attivazione —	Canone annuo —	Prezzo/Mbyte —
Capacità 2 Mbit/s.	350.000	4.100.000	non previsto

2. Le componenti di offerta accessorie (quali modem, connettività urbana) dovranno essere valutate anche separatamente, al fine di presentare un'offerta wholesale opportunamente disaggregata. La scelta di sottoscrivere un contratto che non include uno degli elementi accessori comporterà, quindi, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un prezzo derivante dalla detrazione dalle condizioni economiche di cui al precedente comma delle condizioni economiche previste per l'elemento in questione, riportate nella tabella sottostante:

TABELLA 3: Condizioni economiche delle componenti disaggregate del servizio wholesale:

	Costo annuo —
1. modem in sede d'utente	240.000
2. connettività urbana	600.000

3. Con riferimento al servizio CVP in modalità prepagata, in corrispondenza del servizio Full Business Company, l'offerta wholesale deve essere basata inizialmente sull'applicazione delle condizioni economiche di cui al comma 1, con riferimento alla corresponsione di un canone annuo. Telecom Italia non può richiedere in tale modalità di offerta, la corresponsione della compo-

nente di costo a consumo fino alla verifica puntuale da parte dell'Autorità, delle effettive modalità di fatturazione praticate da Telecom Italia alla clientela finale per la quota di traffico eccedente la quota prepagata.

4. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità evidenza di tutte le modalità di fatturazione previste nell'offerta commerciale, nonché, relativamente alle offerte su base forfettaria, dell'inserimento nel contratto verso la clientela finale della componente di costo relativa al traffico eccedente la soglia prepagata, le modalità tecniche, economiche e temporali con cui viene effettuata la misurazione e la tariffazione dei pacchetti di tale traffico, la definizione dei meccanismi per l'individuazione dei pacchetti errati, e l'eventuale definizione di una percentuale massima di tolleranza per i pacchetti errati.

5. L'Autorità, verificato quanto previsto al comma precedente, consentirà l'adeguamento dell'offerta wholesale di cui al comma 1, tramite la previsione dell'addebito di un costo per Mbyte eccedente la soglia di traffico prepagato, indicativamente pari al costo per Mbyte riportato nella tabella 1, del comma 1.

Art. 3.

Modalità contrattuali e Service level agreement

1. Telecom Italia deve predisporre uno schema contrattuale che deve prevedere i seguenti elementi:

a) la definizione di dettaglio dei processi di provisioning e assurance proposti, che devono prevedere la fornitura, anche nella fase antecedente la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli accordi, ed in particolare le informazioni relative alla disponibilità del servizio nonché ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'OLO delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio;

b) la definizione di un dettagliato Service level agreement contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura del servizio wholesale, comprensivo di congrue penali per ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, costruito sulla base dei criteri evidenziati nelle premesse della presente delibera al paragrafo D, lettera d), del considerando.

2. I tempi di attivazione e fornitura indicati nel contratto devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, ivi compresi gli operatori licenziatari e le divisioni commerciali di Telecom Italia.

Art. 4.

Obblighi inerenti l'offerta di servizi x-DSL da parte di Telecom Italia alla clientela finale

1. L'offerta da parte di Telecom Italia alla clientela finale di servizi di connettività x-DSL deve essere disaggregata rispetto all'offerta di altri prodotti/servizi.

2. Telecom Italia è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, i servizi che intende commercializzare alla clientela finale basati sull'offerta di connettività in tecnologie x-DSL e le relative condizioni economiche.

3. Le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi x-DSL già offerti da Telecom Italia al cliente finale dovranno essere comunicate all'Autorità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e saranno valutate anche ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta wholesale.

4. Politiche di sconto a volume, o di qualsiasi natura, eventualmente praticate da Telecom Italia alla clientela finale, rispetto alle condizioni economiche comunicate all'Autorità per i servizi di cui alla presente delibera, devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità, anche ai fini della valutazione degli impatti indotti sul differenziale, definito all'art 2, fra tali nuove condizioni economiche per l'utenza finale e le tariffe wholesale, che potranno essere adeguate di conseguenza.

5. Telecom Italia deve consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno, dando comunicazione di tale facoltà alla clientela entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera.

6. Le condizioni economiche di offerta alla clientela finale non possono discriminare tra traffico entrante/-uscente da/verso Telecom Italia, ivi comprese divisioni commerciali, società controllate e collegate della stessa Telecom Italia, e altri operatori.

7. Il contratto stipulato tra Telecom Italia e la clientela finale deve contenere esplicitamente ed in maniera disaggregata le condizioni economiche di tutte le componenti del servizio offerto, quali ad esempio connettività x-DSL sia con riferimento alla componente di canone annuo o prepagato, sia con riferimento alla componente di costo a consumo (se previsto), apparato IMA (se previsto).

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta a riformulare ed a integrare la propria offerta wholesale secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.

2. Le condizioni economiche del servizio wholesale secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR.

3. Nella fase iniziale di avvio del servizio e data la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio per stabilizzare le procedure di fornitura, l'Autorità si riserva di vigilare sui livelli di servizio for-

niti e di valutare la necessità di interventi. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata contenente le seguenti informazioni:

a) elenco della capacità wholesale venduta;

b) numero clienti attivati;

c) tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità;

d) tempi a consuntivo per l'attivazione degli accessi richiesti e fornitura del servizio;

e) tempi a consuntivo per interventi di manutenzione e riparazione guasti;

f) consuntivi di traffico per la clientela finale (espresso in Mbyte) rilevati e fatturati;

g) indicazione dei contratti sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della delibera con la clientela finale per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL/SDH, specificando il numero di contratti con durata superiore ad un anno, il numero dei contratti attivati e la consistenza della capacità venduta suddivisa per tipologia di connessione (ADSL, HDSL, SDH, altro).

Gli elementi di cui alle lettere a)-f) precedenti devono essere forniti con periodicità mensile per almeno dodici mesi, prorogabili, separatamente per singolo operatore (ivi comprese divisioni commerciali di Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom Italia). Gli elementi di cui alla lettera g) devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera.

4. L'Autorità si riserva di valutare i contenuti dell'offerta wholesale di cui al comma 1, sulla base del rispetto dei princìpi di cui al presente provvedimento e della normativa di riferimento. La commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company, o equivalenti, comunque denominate, da parte di Telecom Italia è autorizzata a partire da trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dell'offerta wholesale di cui al comma 1.

5. L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio wholesale di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: CHELI

01A0527

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 2611/2000 del 13 dicembre 2000 con la quale l'ufficio del registro di Bassano del Grappa ha chiesto a questa direzione di autorizzare la chiusura all'accesso dell'utenza nei giorni 19 e 20 dicembre 2000 presso l'ufficio del registro stesso e presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette per consentire il trasloco di parte dei mobili e degli archivi all'istituendo ufficio delle entrate

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bassano del Grappa nei giorni 19 e 20 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore regionale:* GREGGIO

01A0245

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 gennaio 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Antonio Giglio, console onorario della Repubblica di Polonia a Reggio Calabria.

01A0474

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Martino V.» in Calisese-Casale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di S. Martino V. in Calisese-Casale, con sede in frazione Calisese del comune di Cesena (Forlì).

01A0556

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «S. Maria della Stella», in Casoria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «S. Maria della Stella», con sede in Casoria (Napoli).

01A0557

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Santuario Maria SS. del Soccorso», in San Severo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Santuario Maria SS. del Soccorso», con sede in San Severo (Foggia).

01A0558

Erezione in ente morale della «Fondazione Francesco Bono e Caterina Ullio - ONLUS», in Torino.

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, la «Fondazione Francesco Bono e Caterina Ullio - ONLUS», con sede in Torino, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 6 luglio 2000, numero repertorio 167092/12509, a rogito del dott. Mario Travostino, notaio in Torino.

01A0289

Erezione in ente morale della associazione «La vite e i tralci», in Grottaglie

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, l'associazione «La Vite e i Tralci», con sede in Grottaglie (Taranto), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 20 settembre 2000, numero repertorio 68448/8371, a rogito del dott. Giandomenico Cito, notaio in Taranto.

01A0290

Modificazioni allo statuto della fondazione «Istituto Santa Caterina», in Francavilla al Mare

Con decreto ministeriale 20 dicembre 2000 sono state apportate le modifiche dello statuto della fondazione «Istituto Santa Caterina», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), deliberate dal consiglio direttivo con atto pubblico del 7 aprile 2000, numero di repertorio 17456/3994, a rogito della dott.ssa Emma Anedda, notaio in Roma.

01A0288

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9400
Yen giapponese	110,66
Corona danese	7,4666
Lira Sterlina	0,63800
Corona svedese	8,8870
Franco svizzero	1,5268
Corona islandese	79,99
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9547
Lira cipriota	0,57767
Corona ceca	35,173
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,08
Litas lituano	3,7607
Lat lettone	0,5798
Lira maltese	0,4105
Zloty polacco	3,8522
Leu romeno	24715
Tallero sloveno	214,5422
Corona slovacca	43,653
Lira turca	630850
Dollaro australiano	1,6817
Dollaro canadese	1,4185
Dollaro di Hong Kong	7,3315
Dollaro neozelandese	2,0964
Dollaro di Singapore	1,6336
Won sudcoreano	1200,85
Rand sudafricano	7,4307

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0698

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione IRI, in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della progammazione economica del 21 dicembre 2000, alla Fondazione IRI, con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A0472

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Structolipid»

Estratto decreto AIC/UAC n. 546/2000 del 2 gennaio 2001

Specialità medicinale: STRUCTOLIPID.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., Via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 500 ml, A.I.C. n. 034354011/M (in base 10), 10SDUV (in base 32).

Confezione: 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 250 ml, A.I.C. n. 034354023/M (in base 10), 10SDV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (e in case di cura) (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 250 e 500 ml di emulsione contengono:

principio attivo: trigliceridi strutturati purificati 50 e 100 g.

eccipienti: fosfolipidi d'uovo purificati, glicerolo, sodio idrossido q.b. a circa 8 pH, acqua p.p.i. q.b.a 500 ml.

Produttore: Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7, SE 75174 Uppsala Svezia.

Indicazioni terapeutiche: come supporto energetico e di acidi grassi essenziali a pazienti adulti, come parte di un regime di una nutrizione parenterale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0461

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Estratto decreto AIC/UAC n. 547/2000 del 2 gennaio 2001

Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colman Products Ltd Damsom Lane-Hull HU8 7DS Regno Unito.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 560 ml, A.I.C. n. 034248094/M (in base 10), 10P5DY (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml di sospensione contengono:

principi attivi: sodio alginato 1 g, potassio bicarbonato 0,2 g;

eccipienti: calcio carbonato, carbomer, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, saccarina sodico, aroma di finocchio, sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione e controllo:

Reckitt & Colmon Products Ltd Damsom Lane Hull HU8 7DS UK.

Confezionamento:

Pharmapac UK Ltd Valley Road Business Park Bidston Wirraal UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi associati a reflusso gastro-esofageo, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco (pirosi), cattiva digestione dovuta ad un reflusso dei contenuti gastrici, ad esempio: a seguito di interventi di chirurgia gastrica, come conseguenza di ernia del diaframma (iatale), durante la gravidanza o in concomitanza con esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0462

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinadiur»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 707 del 4 settembre 2000

Titolare A.I.C.: Sintofarm farmateuci S.p.a., via Togliatti n. 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia);

Specialità medicinale: ZINADIUR:

«10» 14 compresse bisecabili 10+12,5 mg; A.I.C. n. 028193011;

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ZINADIUR «10» 14 compresse bisecabili 10+12,5 mg; A.I.C. n. 028193011, prodotti anteriormente al 29 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 68 del 20 gennaio 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato Dorom».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 828 del 25 ottobre 2000

Specialità medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO DOROM:

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 031829017.

Società Dorom S.r.l. - Via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Isosorbide mononitrato dorom», «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato A.I.C. n. 031829017, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 604 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Dorom».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. 835 del 25 ottobre 2000

Specialità medicinale CEFAZOLINA DOROM:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 023827088;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 023827090.

Società Dorom S.r.l. - Via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cefazolina dorom», «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 023827088, «Cefazolina dorom», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 023827090, prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 600 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromocriptina Dorom».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 836 del 25 ottobre 2000

Specialità medicinale BROMOCRIPTINA DOROM:

«5 mg capsule rigide» 60 capsule rigide - A.I.C. n. 029068020/g;

«10 mg capsule rigide» 40 capsule rigide - A.I.C. n. 029068032/g.

Società Dorom S.r.l. - Via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bromocriptina Dorom», «5 mg capsule rigide» 60 capsule rigide A.I.C. n. 029068020 «Bromocriptina Dorom», «10 mg capsule rigide» 40 capsule rigide, A.I.C. n. 029068032, prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 601 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Oxycontin».

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 842 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale OXYCONTIN.

Confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435242/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0112/001-004/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: specificazione del principio attivo secondo le indicazioni della linea guida europea «A guideline on summary of product characteristics» pubblicata nel dicembre 1999, nella sezione 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 843 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale OXYCONTIN:

confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio modificato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio modificato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio modificato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

034435242/M - 112 compresse a rilascio modificato 80 mg in flacone;

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0112/001-004/W005.

Tipo di modifica: modifica della scheda PSUR.

Modifica apportata: modifica della data in cui la specialità è sottoposta al «Periodic safety update report» (PSUR): la prossima data di revisione è stata concordata a dicembre 2000.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0149 - 01A0150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fludara»

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 844 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale FLUDARA:

confezione:

029552015/M - 5 flaconcini 50 mg E.V.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0055/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.2 e 6.4: aggiornamento dei paragrafi sulla sicurezza ed introduzione di alcune modifiche editoriali.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 845 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale ZOLISTAM:

confezioni:

032311021 - 15 compresse 10 mg in blister;

032311072/M - 4 compresse 10 mg in blister;

032311084/M - 7 compresse 10 mg in blister;

032311096/M - 20 compresse 10 mg in blister;

032311108/M - 50 compresse 10 mg in blister;

032311110/M - 100 compresse 10 mg in blister;

032311122/M - 4 compresse 10 mg in tubo securitainer;

032311134/M - 7 compresse 10 mg in tubo securitainer;

032311146/M - 20 compresse 10 mg in tubo securitainer;

032311159/M - 50 compresse 10 mg in tubo securitainer;

032311161/M - 100 compresse 10 mg in tubo securitainer;

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0119/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta della ditta.

Modifica apportata: aggiunta effetti indesiderati: reazioni allergiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prelectal»

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 846 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale PRELECTAL:
confezioni:
034234017/M - 14 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234029/M - 20 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234031/M - 28 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234043/M - 30 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234056/M - 50 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234068/M - 56 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234070/M - 60 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234094/M - 100 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234106/M - 500 CPR 2 mg+ 0,625 mg blister;
034234118/M - Forte 14 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234120/M - Forte 20 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234132/M - Forte 28 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234144/M - Forte 30 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234157/M - Forte 50 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234169/M - Forte 56 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234171/M - Forte 60 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234195/M - Forte 100 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;
034234207/M - Forte 500 CPR 4 mg+ 1,25 mg blister;

Titolare A.I.C.: Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0131/001-002/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto: reazioni anafilattiche durante il trattamento di sensibilizzazione e reazioni anafilattiche con l'impiego di membrane filtranti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Preterax»

Estratto provvedimento di modifica di U.A.C./II 847 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale PRETERAX:
confezioni:
034236012/M - 14 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236024/M - 20 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236036/M - 28 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236048/M - 30 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236051/M - 50 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236063/M - 56 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236075/M - 60 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236087/M - 100 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236099/M - 500 compresse 2 mg+ 0,625 mg blister;
034236101/M - Forte 14 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236113/M - Forte 20 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236125/M - Forte 28 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236137/M - Forte 30 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236149/M - Forte 50 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236152/M - Forte 56 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236164/M - Forte 60 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236176/M - Forte 100 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;
034236188/M - Forte 500 compresse 4 mg+ 1,25 mg blister;

Titolare A.I.C.: I.ES Laboratoires Servier.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0130/001-002/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del paragrafo 4.4 del SPC: reazioni anafilattiche durante il trattamento di desensibilizzazione e reazioni anafilattiche con l'impiego di membrane filtranti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Esclima».

Estratto provvedimento UAC/II/852 del 3 gennaio 2001

Specialità medicinale: ESCLIMA

Confezioni:

033059041/M - 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H;

033059054/M - 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H;

033059066/M - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;

033059078/M - 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H;

033059080/M - 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:
FR/H/0109/001-005/W006.

Tipo di modifica: eliminazione di un saggio sul principio attivo.

Modifica apportata: eliminazione su base routinaria del saggio del quantitativo del contenuto di estradiolo nella massa adesiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/853 del 3 gennaio 2001

Specialità medicinale: ESCLIMA.

Confezioni:

033059041/M - 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H;

033059054/M - 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H;

033059066/M - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;

033059078/M - 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H;

033059080/M - 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:
FR/H/0109/001-005/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nelle specifiche di analisi del polietilen vinile acetato ad alta e bassa densità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0444 - 01A0445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Engerix B»

Estratto provvedimento UAC/II/854 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

026653028/M - 1 flac. monodose;

026653030/M - 10 flac. monodose + siringhe;

026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

026653055/M - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

026653067/M - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

026653079/M - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653093/M - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

026653105/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg.

Titolare A.I.C.: Smithkline beecham biologicals S.A.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0009/001-002/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi analitici e delle specifiche del bulk.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UAC/II/855 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml;

029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 fiale solvente 1 ml;

029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala 1 ml;

029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 MIU + 5 fiale 1 ml;

029059072 - «13» 1 flac. liof. 13,4 MIU + sir. solv. 1 ml;

029059084 - «13» 5 flac. liof. 13,4 MIU + 5 sir. solv. 1 ml;

029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + siringa preriempita solvente 1 ml;

029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai aventis.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica eccipienti.

Modifica apportata: variazione della composizione del prodotto finito limitatamente agli eccipienti (eliminazione dell'albumina) con collegata variazione delle condizioni di conservazione e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UAC/II/856 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

028686018 - «34» 1 flac. lio. 33,6 MIU + 1 fiala 1 ml;

028686020 - «34» 5 flac. lio. 33,6 MIU + 5 f. solv.;

028686032 - «34» 5 flac. lio. 33,6 MIU + 5 sir. solv.;

028686044 - «34» 1 flac. lio. 33,6 MIU + 1 sir. solv.;

028686057 - «13» 5 flac. lio. 13,4 MIU + 5 sir. solv.;

028686069 - «13» 1 flac. lio. 13,4 MIU + 1 sir. solv.;

028686071 - «13» 5 flac. lio. 13,4 MIU + 5 f. solv.;

028686083 - «13» 1 flac. lio. 13,4 MIU + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Rhone poulenc rorer S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica eccipienti.

Modifica apportata: variazione della composizione del prodotto finito limitatamente agli eccipienti (eliminazione dell'albumina) con collegata variazione delle condizioni di conservazione e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priorix»

Estratto provvedimento UAC/II/857 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempita solvente senza ago fisso;

034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:
DE/H/0137/001/W001.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione della Rubella: Nuovo Mrc-5 Cell Bank.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto provvedimento UAC/II/858 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: NICORETTE.

Confezioni:

025747268/M - microtab 30 compresse sublinguali 2 mg in blister;

02574270/M - microtab 105 compresse sublinguali 2 mg in blister;

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn ab.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0151/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: eliminazione di un effetto indesiderato (parestesia) nel paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto provvedimento UAC/II/859 del 10 gennaio 2001

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

027015078/M - 1 flac. 1 ml 1000 U/0,5 ml;

027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

027015167/M - 1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

027015193/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0003/001-013/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica delle dimensoni del lotto del principio attivo nel sito di produzione ortho-biologics (manati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparinlider»

Estratto decreto n. 893 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmaland S.a., con sede in via dei Casetti, 21, Borgomaggiore - RSM, con codice fiscale 91024150400:

Specialità medicinale: EPARINLIDER:

confezione A.I.C. n. 029459017- 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI;

confezione A.I.C. n. 029459029 - 12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in fiala - 10 fiale;

confezione A.I.C. n. 029459031 - 5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in siringa preriempita - 10 siringhe preriempite;

confezione A.I.C. n. 029459043 - 5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in fiala - 10 fiale,

è ora trasferita alla società:

Scharper S.r.l, con sede in via Manzoni, 45, Milano, con codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retin A»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 913 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale RETIN A:

crema 20 g 0,05% - A.I.C. n. 023242011;

crema 20 g 0,025% - A.I.C. n. 023242074.

Società Janssen Cilag S.p.a. - Via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Retin A», crema 20 g 0,05% A.I.C. n. 023242011 «Retin A», crema 20 g 0,025% A.I.C. n. 023242074 «Retin A», prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 487 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 5 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 914 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale PEVARYL:

«1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 023603018;

soluzione dermatolog. 30 ml 1% - A.I.C. n. 023603020;

polvere dermatologica 30 g 1% - A.I.C. n. 023603044;

polvere spray 200 g 1% - A.I.C. n. 023603057;

latte dermatologico 30 ml 1% - A.I.C. n. 023603069;

15 ovuli vaginali 50 mg - A.I.C. n. 023603083;

6 ovuli vaginali 150 mg - A.I.C. n. 023603107;

«1% crema vaginale» tubo da 78 g + 16 applicatori monouso - A.I.C. n. 023603121;

«1% schiuma cutanea» 6 buste 10 g - A.I.C. n. 023603145;

2 ovuli depot - A.I.C. n. 023603158;

schiuma ginecologica 60 ml 1% - A.I.C. n. 023603184;

soluz. dermat. spray 30 ml 1% - A.I.C. n. 023603196;

lipogel 1% 30 g - A.I.C. n. 023603222.

Società Janssen Cilag S.p.a. - Via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pevaryl», «1% crema» tubo da 30 g A.I.C. n. 023603018 «Pevaryl», soluzione dermatolog. 30 ml 1% A.I.C. n. 023603020 «Pevaryl», polvere dermatologica 30 g 1% A.I.C. n. 023603044 «Pevaryl», polvere spray 200 g 1% A.I.C. n. 023603057 «Pevaryl», latte dermatologico 30 ml 1% A.I.C. n. 023603069 «Pevaryl», 15 ovuli vaginali 50 mg A.I.C. n. 023603083 «Pevaryl», 6 ovuli vaginali 150 mg A.I.C. n. 023603107 «Pevaryl», «1% crema vaginale» tubo da 78 g + 16 applicatori monouso A.I.C. n. 023603121 «Pevaryl», «1% schiuma cutanea» 6 buste 10 g A.I.C. n. 023603145 «Pevaryl», 2 ovuli depot A.I.C. n. 023603158 «Pevaryl», schiuma ginecologica 60 ml 1% A.I.C. n. 023603184 «Pevaryl», soluz. dermat. spray 30 ml 1% A.I.C. n. 023603196 «Pevaryl», lipogel 1% 30 g A.I.C. n. 023603222, prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 492 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 5 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil Ratiopharm».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 915 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale GEMFIBROZIL RATIOPHARM:

«900 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 032098016.

Società Ratiopharm Gmbh - Graf-Arco Strasse 3 - D-89070 ULM (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Gemfibrozil Ratiopharm, «900 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 032098016, prodotti anteriormente al 13 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 595 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 9 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Ratiopharm».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 916 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale ACICLOVIR RATIOPHARM:

«5% crema» tubo da 3 g - A.I.C. n. 032809042;

«5% crema» tubo da 10 g - A.I.C. n. 032809055;

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032809028.

Società Ratiopharm Gmbh - Graf-Arco Strasse 3 - D-89070 Ulm (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aciclovir» Ratiopharm, «5% crema» tubo da 3 g A.I.C. n. 032809042 «Aciclovir Ratiopharm», «5% crema» tubo da 10 g A.I.C. n. 032809055, «Aciclovir» Ratiopharm, 400 mg compresse 25 compresse A.I.C. n. 032809028, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 598 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente Provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Ratiopharm».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 917 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale PIROXICAM RATIOPHARM:

«20 mg/1ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 031222019.

Società Ratiopharm Gmbh - Graf-Arco Strasse 3 - D-89070 Ulm - (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Piroxicam Ratiopharm, «20 mg/1ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale A.I.C. n. 031222019, prodotti anteriormente al 1º agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 597 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 27 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscotirs»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 918 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale VISCOTIRS:

«0,2% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 032115026.

Società Ciba Vision S.r.l. - Via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Viscotirs», «0,2% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g A.I.C. n. 032115026, prodotti anteriormente al 15 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 149 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 settembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delecit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. 919 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale: DELECIT:

IM IV 3 fiale 1000 mg/4 ml; A.I.C. n. 025935014;

14 capsule gelatina 400 mg; A.I.C. n. 025935026;

10 flac.no orali 600 mg; A.I.C. n. 025935040.

Titolare A.I.C.: MDM S.r.l., viale Papiniano n. 22/b - 20123 Milano.

I lotti della specialità medicinale «DELECIT» i.m. i.v. 3 fiale 1000 mg/4 ml; A.I.C. n. 025935014; «DELECIT» 14 capsule gelatina 400 mg; A.I.C. n. 025935026; «DELECIT» 10 flac. orali 600 mg; A.I.C. n. 025935040, prodotti anteriormente al 5 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 526 del 18 novembre 1998, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltacortene»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 920 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale DELTACORTENE:

10 compresse 5 mg - A.I.C. n. 010089011;

«forte» 10 compresse 25 mg - A.I.C. n. 010089035.

Società Bruno farmaceutici S.p.a. - Via Salvatore Quasimodo n. 136 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Deltacortene», 10 compresse 5 mg A.I.C. n. 010089011 «Deltacortene», «forte» 10 compresse 25 mg A.I.C. n. 010089035, prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 502 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 5 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefoger»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 922 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale CEFOGER:

1 flac. 1000 mg + 1 f. solv 2,5 ml IM - A.I.C. n. 032785014.

Società De Salute S.r.l. - Via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cefoger, 1 flac 1000 mg + 1 f. solv. 2,5 ml im A.I.C. n. 032785014, prodotti anteriormente al 13 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 315 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 9 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Ratiopharm».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 923 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM:

«50 mg/12,5 mg compresse 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 033054014;

«100 mg/25 mg compresse» 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 033054026.

Società Ratiopharm Gmbh - Graf-Arco Strasse 3 - D-89070 Ulm (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Atenololo Clortalidone Ratiopharm», «50 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse uso orale A.I.C. n. 033054014, «Atenololo Clortalidone Ratiopharm», «100 mg/25 mg compresse» 28 compresse uso orale A.I.C. n. 033054026, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 594 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 20 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rebacil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 924 del 1° dicembre 2000

Specialità medicinale REBACIL:

«1.2 g» 12 compresse - A.I.C. n. 033422015.

Società Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - Via Licinio n. 11-15 - 22036 Erba (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rebacil», «1,2 g» 12 compresse A.I.C. n. 033422015, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 496 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni giorni dal 16 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Croneparina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 926 del 1° dicembre 2000

Specialità medicinale CRONEPARINA:

10 fiale 5000 UI 0,2 ml - A.I.C. n. 023645094;

10 fiale 12500 UI 0,5 ml - A.I.C. n. 023645106;

10 fiale siringhe 5000 UI 0,2 ml - A.I.C. n. 023645157;

10 fiale siringhe 12500 UI 0,5 ml - A.I.C. n. 023645171.

Società UCB Pharma S.p.a. - Via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Croneparina», 10 fiale 5000 UI 0,2 ml A.I.C. n. 023645094 «Croneparina», 10 fiale 12500 UI 0,5 ml A.I.C. n. 023645106 «Croneparina», 10 fiale siringhe 5000 UI 0,2 ml A.I.C. n. 023645157 «Croneparina», 10 fiale siringhe 12500 UI 0,5 ml A.I.C. n. 023645171, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 620 del 4 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 12 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nafcon A»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. 927 del 1° dicembre 2000

Specialità medicinale: NAFCON A:

15 ml; A.I.C. n. 028857011.

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.A., Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Nafcon A» 15 ml; A.I.C. n. 028857011, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 714 del 17 novembre 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 giugno 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. 928 del 1° dicembre 2000

Specialità medicinale: OFTACILOX:

flacone contagocce 5 ml; A.I.C. n. 028476012;

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.A., Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Oftacilox» flacone contagocce 5 ml; A.I.C. n. 028476012, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 713 del 17 novembre 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantuno giorni a partire dal 4 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Ratiopharm».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 929 del 1° dicembre 2000

Specialità medicinale: DICLOFENAC RATIOPHARM:

«50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastrorestenti - A.I.C. n. 029457013;

«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 029457025;

«75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 029457037.

Società Ratiopharm Gmbh - Graf-Arco Strasse 3 - D-89070 Ulm - (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Diclofenac Ratiopharm» «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse gastrorestenti A.I.C. n. 029457013, «Diclofenac Ratiopharm», «100 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 029457025, Diclofenac Ratiopharm, «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale A.I.C. n. 029457037, prodotti anteriormente al 13 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 596 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

01A0136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoglaucon»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 930 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale ISOGLAUCON:

«0,125% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 023467018.

Società Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 palazzo c-d/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Isoglaucon» collirio 10 ml 0,125% A.I.C. n. 023467018 prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 4 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 12 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 942 del 6 dicembre 2000

Specialità medicinale FLUIXOL:

«30 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024559027;

«300 mg sciroppo» un flacone da 200 ml - A.I.C. n. 024559041;

«50 g granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 024559066;

«15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 024559078;

«30 mg supposte adulti» 10 supposte - A.I.C. n. 024559080;

«15 mg supposte bambini» 10 supposte - A.I.C. n. 024559092.

Società Sintofarm Farmaceutici S.p.a. - Via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluixol», «30 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 024559027 Fluixol, «300 mg sciroppo» un flacone da 200 ml A.I.C. n. 024559041 Fluixol, «50 g granulato» 30 bustine A.I.C. n. 024559066 Fluixol, «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml A.I.C. n. 024559078 Fluixol, «30 mg supposte adulti» 10 supposte A.I.C. n. 024559080 Fluixol, «15 mg supposte bambini» 10 supposte A.I.C. n. 024559092, prodotti anteriormente al 24 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 613 del 24 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 18 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinadril»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 943 del 6 dicembre 2000

Specialità medicinale ZINADRIL:

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027573029;

28 compresse bisecabili 5 mg - A.I.C. n. 027573031.

Società Sintofarm Farmaceutici S.p.a. - Via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Zinadril, 14 compresse 10 mg A.I.C. n. 027573029 Zinadril, 28 compresse bisecabil, 5 mg A.I.C. n. 027573031, prodotti anteriormente al 29 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 67 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 945 del 6 dicembre 2000

Specialità medicinale TAVOR:

«Expidet» 20 discoidi 1 mg - A.I.C. n. 022531103;

«Expidet» 20 discoidi 2,5 - A.I.C. n. 022531127;

flacone gocce 10 ml - A.I.C. n. 022531091;

iniettabile 5 fiale 4 mg - A.I.C. n. 022531139.

Società Wyeth Medica Ireland - Little Connell Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Tavor, «Expidet» 20 discoidi 1 mg A.I.C. n. 022531103 Tavor, «Expidet» 20 discoidi 2,5 mg A.I.C. n. 022531127 Tavor, flacone gocce 10 ml A.I.C. 022531091 Tavor, iniettabile 5 fiale 4 mg A.I.C. 022531139, prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 507 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantagiorni giorni dal 5 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magaltop»

Estratto decreto n. 995 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società O.P. Pharma S.r.l., con sede in via Torino, 51, Milano, con codice fiscale 11807680159.

Specialità medicinale: MAGALTOP.

Confezione A.I.C.:

n. 033231010- 40 compresse masticabili uso orale 800 mg;

n. 033231022 - 40 buste sospensione uso orale 800 mg/10 ml;

n. 033231034 - 1 flacone sospensione uso orale 250 ml (800 mg/10 ml).

È ora trasferita alla società:

Therabel Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270/A, Milano, con codice fiscale 10473290152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itorex»

Estratto decreto n. 996 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chong Kun Dang Italia S.p.a., con sede in via Giotto, 26, Milano, con codice fiscale 07903270150.

Specialità medicinale: ITOREX.

Confezione A.I.C.:

n. 024105013 - i.m. 1 flacone 1000 mg + 1 fiala 4 ml;

n. 024105025 - i.m. 1 flacone 500 mg + 1 fiala 4 ml.

È ora trasferita alla società: Pharma Italia S.r.l. laboratori farmceutici, con sede in via Vittor Pisani, 93, Corato, Bari, con codice fiscale 05393630727.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedatol»

Estratto decreto n. 997 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bonomelli S.r.l., con sede in via Mattei, 6, Zola Predosa, Bologna, con codice fiscale 03492910371.

Specialità medicinale: SEDATOL.

Confezione A.I.C.:

n. 008081034 - sciroppo 150 g;

n. 008081046 - 30 capsule.

È ora trasferita alla società: E.G. S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale 12432150154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lenirit»

Estratto decreto n. 998 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bonomelli S.r.l., con sede in via Mattei, 6, Zola Predosa, Bologna, con codice fiscale 03492910371.

Specialità medicinale: LENIRIT.

Confezione A.I.C. n. 025869013 - crema tubetto 20 g.

È ora trasferita alla società: E.G. S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale 12432150154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rapitux»

Estratto decreto n. 999 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Pellicceria, 10, Firenze, con codice fiscale 00421210485.

Specialità medicinale: RAPITUX.

Confezione A.I.C.:

n. 026973014 - 1 flacone sciroppo 200 ml 0,6%;

n. 026973026 - gocce orali 30 ml.

È ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, con codice fiscale 00410650584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nato Caps»

Estratto decreto n. 1000 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede, Pavia, con codice fiscale 01108720598.

Specialità medicinale: NATO CAPS.

Confezione A.I.C. n. 008174029 - 15 capsule.

È ora trasferita alla società: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede in via Salvatore Quasimodo, 136, Roma, con codice fiscale 05038691001.

Produzione, controllo e confezionamento: R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100 Aprilia (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isok»

Estratto decreto n. 1001 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società San Carlo farmaceutici S.p.a., con sede in Tor Maggiore, Santa Palomba - Pomezia, Roma, con codice fiscale 00432190585.

Specialità medicinale: ISOK.

Confezione A.I.C.:

n. 023449022 - 30 capsule 50 mg;

n. 023449034 - 10 supposte 75 mg.

È ora trasferita alla società: Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, con codice fiscale 07696270581.

Produzione, controllo e confezionamento: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., con sede in strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siero antiofidico Sclavo».

Estratto decreto n. 1002 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1, Siena, con codice fiscale 00048700520.

Specialità medicinale: SIERO ANTIOFIDICO SCLAVO.

Confezione A.I.C. n. 004410015 - 1 fiala 10 ml.

È ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località ai Conti, Barga Castelvecchio Pascoli, Lucca, con codice fiscale 10438250150.

Con variazione della denominazione in: SIERO ANTIOFIDICO NISM.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbondifer»

Estratto decreto n. 1003 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Trenka Difer International S.r.l. - Industrie farmaceutiche triestine, con sede in via della Zonta, 2, Trieste, con codice fiscale 00051550325.

Specialità medicinale: CARBONDIFER.

Confezione A.I.C. n. 010410013- 50 compresse.

È ora trasferita alla società: Giuliani S.p.a., con sede in via Palagi, 2, Milano, con codice fiscale 00752450155.

Produzione, confezionamento e controllo: F. Trenka Flatschacher straβe, 57 - A-9021 Klagenfurt, Austria.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coral»

Estratto decreto n. 1007 del 1º dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D.R. Drug Research S.r.l., con sede in via Turati n. 3, Erba, Como, con codice fiscale 09575490157.

Specialità medicinale: CORAL.

Confezione A.I.C.:

n. 024599019 - 30 capsule 10 mg;

n. 024599021 - 50 capsule 10 mg;

n. 024599045 - «30» 14 compresse a ril mod 30 mg uso orale.

n. 024599058 - «60» 14 compresse a ril mod 60 mg uso orale.

È ora trasferita alla società: SO. SE. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22, Pomezia, Roma, con codice fiscale 01163980681.

Produzione, controllo e confezionamento:

viene sostituita l'officina farmaceutica Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., dove si svolgevano tutte le fasi di produzione delle «compresse a rilascio modificato» con l'officina Special Product's Line S.r.l., sita in via Campobello, 15, Pomezia, Roma, mentre le sole operazioni di rivestimento delle suddette «compresse a rilascio modificato» rimangono affidate all'officina C.O.C. Farmaceutici S.r.l., con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna). Rimane, altresì, confermata l'officina farmaceutica R.P. Scherer S.p.a. con sede in via Nettunense km 20,100, Aprilia (Latina) per la produzione completa delle «capsule».

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oramorph»

Estratto decreto n. 1017 dell'11 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Pellicceria, 10, Firenze, con codice fiscale 00421210485.

Specialità medicinale: ORAMORPH.

confezione A.I.C.:

n. 031507015- sciroppo 2 mg/ml - flac. 100 ml;

n. 031507027 - soluzione orale 20 mg/ml - flac. 120 ml;

n. 031507039 - 20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 10 mg;

n. 031507041 - 20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 30 mg;

n. 031507054 - 20 fialoidi monodose 5 ml uso orale 100 mg;

n. 031507066 - sciroppo 2 mg/ml - flac. 250 ml;

n. 031507078 - sciroppo 2 mg/ml - flac. 500 ml;

n. 031507080 - soluzione orale 20 mg/ml - flac. 30 ml;

n. 031507092 - 20 mg/ml soluzione orale - flac. 100 ml + pipetta dosatrice;

n. 031507104 - 20 mg/ml soluzione orale - flac. 20 ml + pipetta dosatrice;

È ora trasferita alla società:

L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede in strada statale 67, Tosco Romagnola, frazione Granatieri-Scandicci, Firenze, con codice fiscale 01286700487.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avancort»

Estratto decreto n. 1020 dell'11 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmades S.p.a., con sede in via di Tor Cervara n. 282, Roma, con codice fiscale 00400380580.

Specialità medicinale: AVANCORT.

Confezione A.I.C.:

n. 028649046 - crema 20 g;

n. 028649059 - pomata 20 g;

n. 028649061 - unguento 20 g;

n. 028649073 - soluzione dermatologica 0,1% 1 flac. 20 ml;

n. 028649085/M - emulsione 0,1% tubo 20 g;

n. 028649097/M - emulsione 0,1% tubo 50 g.

È ora trasferita alla società: Polifarma S.p.a., con sede in via di Tor Sapienza n. 138, Roma, con codice fiscale 00403210586.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminophilline»

Estratto decreto n. 1021 del 14 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società L. Molteni e C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede in Strada Statale 67 - Tosco-Romagnola, frazione Granatieri, Scandicci, Firenze, con codice fiscale 01286700487.

Specialità medicinale: AMINOPHILLINE.

Confezione A.I.C.:

n. 000846030 - 6 fiale IV 10 ml 240 mg;

n. 000846042 - 6 fiale 480 mg/3 ml.

È ora trasferita alla società: Molteni Pharma S.p.a., con sede in via I. Barontini n. 8, Scandicci, Firenze, con codice fiscale 05084430486.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0125

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Selargius

Con decreto interministeriale n. 1117 in data 18 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa - a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito munizioni» sito in parte nel comune di Selargius (Cagliari) ed in parte nel comune di Monserrato (Cagliari) e distinto nel catasto dei comuni medesimi rispettivamente alla partita 4315, foglio 11, mappali 300, 301, 302, 303, 304, 305, 390, 391, 392, A, B, C ed alla partita 3102, foglio 6, mappale A, per una superficie complessiva di mq 80.978.

01A0287

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Centro di ricerche socio-culturali», in Padova

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 dicembre 2000 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro di ricerche socio-culturali» con sede in Padova.

01A0375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 dicembre 2000 il dott. avv. Vittorio Ricci è stato nominato Commissario governativo della società cooperativa Edilpopolare A. Gramsci, in Marigliano, in sostituzione del dott. Francesco Gioiello, che non ha mai fornito riscontro ai continui solleciti di questo Ministero.

01A0473

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della concessione mineraria denominata «Pozzolo», in Villaga

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 21/2000 del 6 novembre 2000, la concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «Pozzolo», in comune di Villaga, provincia di Vicenza, è stata trasferita ed intestata alla società Pozzolo S.r.l., con sede in Verona.

01A0463

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su istanza del signor Guido Sossi, nato il 26 agosto 1929 a Trieste, residente a Trieste, via Nazionale n. 93, figlio di Vincenzo, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Sosič» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-590/00 di data 8 gennaio 2001 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del richiedente, della moglie Emilia Pauletich, nata il 5 marzo 1927 a Pinguente ed alle figlie Giuliana, nata il 19 febbraio 1959, residente a Trieste, via Nazionale n. 93 e Marisa, nata il 5 marzo 1963 a Trieste, residente a Trieste, via dell'Assenzio n. 38, il decreto n. 11419/4853-29 di data 26 luglio 1934, con il quale il cognome del signor Vincenzo Sosic, nato il 26 agosto 1929 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Sossi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del signor Guido Sossi è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Sosič» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114, con estensione alla moglie Emilia Pauletich ed alle figlie Giuliana e Marisa.

01A0475

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla Società generale delle acque minerali a r.l. alla produzione dell'acqua minerale naturale «Lete», in Pratella.

Con decreto dirigenziale n. 1105/A.G.C. 12 del 7 dicembre 2000, la Società generale delle acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Lete» in Pratella (Caserta) utilizzando nella attuale miscelazione le captazioni Z18 e Z19.

01A0374

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si comunica che a decorrere dal 2 gennaio 2001 il dott. Antonino Chillè, segretario generale della Camera di commercio di Messina assume le funzioni di conservatore del registro delle imprese di Messina.

01A0373

COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Bagnoli Del Trigno (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione n. 115 dell'11 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF, affissa all'albo pretorio in data 15 novembre 2000.

(Omissis).

A parziale modifica della propria delibera n. 14/2000, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come istituita col decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è fissata per l'anno 2001, e con decorrenza 1° gennaio, nell'aliquota dello 0,2 punti percentuali.

01A0532

COMUNE DI BOVOLONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Bovolone (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 598 del 1° dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF, affissa all'albo pretorio in data 6 dicembre 2000.

(Omissis).

1) ...*omissis*.....

2) di incrementare di ulteriori 0,1 punti percentuali l'aliquota «opzionale» l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3) di stabilire pertanto in complessivi 0,5 punti percentuali la misura dell'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2001.

01A0533

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Campiglia Cervo (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 46 del 1° dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF, affissa all'albo pretorio in data 14 dicembre 2000.

(Omissis).

Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A0534

COMUNE DI CERNOBBIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Cernobbio (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione n. 93 del 29 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, da applicare per l'anno 2001, nella misura dello 0,3%.

(Omissis).

01A0535

COMUNE DI CITTANOVA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Cittanova (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 342 del 21 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e di stabilire la variazione in aumento rispetto al 2000 l'aliquota dell'addizionale IRPEF, di 0,1 punto percentuale, per cui nel 2001 l'aliquota da applicare è di 0,5 punti percentuali.

01A0536

COMUNE DI COSSATO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Cossato (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 292 del 20 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF, affissa all'albo pretorio in data 24 novembre 2000.

(Omissis).

1. Di stabilire nello 0,5% l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A0537

COMUNE DI GUGLIONESI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Guglionesi (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione n. 277 del 6 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF, affissa all'albo pretorio in data 7 dicembre 2000.

(Omissis).

Di approvare l'aumento dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,1%, per un totale dello 0,5%.

01A0538

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Lizzano In Belvedere (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione n. 69 del 29 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,20 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001.

01A0539

COMUNE DI MERLARA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Merlara (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 70 del 30 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare dello 0,20 punti percentuali l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 portando così l'aliquota complessiva allo 0,40 punti percentuali.

01A0540

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Villafranca in Lunigiana (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille:

a) immobili ad uso abitativo regolarmente locati e destinati ad abitazione principale 6 per mille;

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,50 per mille;

c) immobili a destinazione diversa di cui ai punti precedenti 6,50 per mille.

2) Di confermare altresì le detrazioni relative per il medesimo periodo d'imposta nelle seguenti misure:

a) in favore di unità destinate ad abitazioni principali L. 200.000 (€ 103,30);

b) in favore di unità possedute da nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità superiore al 66%) L. 300.000 (€ 154,95);

c) in favore di unità possedute da nuclei familiari:

art. 6, tab. *A*, regolamento prestazioni sociali agevolate: detrazione L. 250.000

3) Di dare atto che viene considerata, anche al fine delle detrazioni di cui al punto 2, adibita ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente (art. 9, comma 2);

si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 10, comma 3).

01A0501

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 ottobre 2000 del Ministero della pubblica istruzione recante: «Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera *c)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... con riguardo anche a prove sostenute con esito *particolare* positivo.», leggasi: «... con riguardo anche a prove sostenute con esito *particolarmente* positivo.».

01A0422

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000 recante: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, dopo la pag. 49 e prima della pag. 50, è inserita la seguente pagina:

AIC	*Specialità*	*Confezione*	*Ditta*
24496073	ULCOMEDINA	50 CPR 400 MG	PHARMALAND S.A.
24612057	ULIS	50 CPS 400 MG	LAFARE
24612071	ULIS	30 CPR 800 MG	LAFARE
24612083	ULIS	30 BUST. 800 MG	LAFARE
24612069	ULIS	50 BUST. 400 MG	LAFARE
A02BA03	*Famotidina*		
25924034	FAMODIL	IV 10 FIALE LIOF 20 MG + 10 FIALE 5 ML	SIGMATAU
25924010	FAMODIL	10 CPR 40 MG	SIGMATAU
25925013	GASTRIDIN	"40MG CPR" 10 CPR	MERCK SHARP
26040030	MOTIAX	"40MG CPR" 10 CPR	NEOPHARMED
A02BC03	*Lansoprazolo*		
33488026	LANGAST	"30 MG CPS RIGIDE" 14 CPS RIGIDE	HOME PRODUCTS
33488014	LANGAST	"15 MG CPS RIGIDE" 14 CPS RIGIDE	HOME PRODUCTS
28600017	LANSOX	"30 MG CPS" 14 CPS	TAKEDA
28600029	LANSOX	"15 MG CPS" 14 CPS	TAKEDA
28755027	LIMPIDEX	"15 MG CPS" 14 CPS	SIGMATAU
28755015	LIMPIDEX	"30 MG CPS" 14 CPS	SIGMATAU
28775029	ZOTON	"15 MG CPS" 14 CPS	WYETH LEDERLE
28775017	ZOTON	"30 MG CPS" 14 CPS	WYETH LEDERLE
A02BA04	*Nizatidina*		
26617023	CRONIZAT	10 CPS 300 MG	CABER
26617011	CRONIZAT	20 CPS 150 MG	CABER
26616021	NIZAX	10 CPS 300 MG	LILLY
26616019	NIZAX	20 CPS 150 MG	LILLY
26618013	ZANIZAL	"150" 20 CPS 150 MG	ITALFARMACO
26618025	ZANIZAL	"300" 10 CPS 300 MG	ITALFARMACO
A02BC01	*Omeprazolo*		
28245090	ANTRA	"20 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	ASTRAZENECA
28245114	ANTRA	"10 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	ASTRAZENECA
26804082	LOSEC	"10 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	ASTRAZENECA AB
26804106	LOSEC	"20 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	ASTRAZENECA AB
26783098	MEPRAL	"20 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	BRACCO
26783074	MEPRAL	"20 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" FLAC. VETRO DA 14 CPS	BRACCO
26783086	MEPRAL	"10 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	BRACCO
26803080	OMEPRAZEN	"10 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO"14 CPS	MALESCI
26803104	OMEPRAZEN	"20 MG CPS A RILASCIO MODIFICATO" 14 CPS	MALESCI
A02BC02	*Pantoprazolo*		
31834017	PANTECTA	14 CPR 40 MG	RAVIZZA
31834029	PANTECTA	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN BLISTER	RAVIZZA
31834094	PANTECTA	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN FLAC.	RAVIZZA
31835097	PANTOPAN	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN FLAC.	PHARMACIA
31835022	PANTOPAN	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN BLISTER	PHARMACIA
31835010	PANTOPAN	14 CPR 40 MG	PHARMACIA
31981018	PANTORC	14 CPR GASTR. 40 MG	BYK GULDEN LOMBERG
31981044	PANTORC	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG BLISTER	BYK GULDEN LOMBERG
31981119	PANTORC	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG FLAC.	BYK GULDEN LOMBERG
31111091	PEPTAZOL	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN FLAC.	ROCHE
31111014	PEPTAZOL	14 CPR 40 MG	ROCHE
31111026	PEPTAZOL	14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG IN BLISTER	ROCHE
A02BC04	*Rabeprazolo*		
34216022	PARIET	1 BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 10 MG	JANSSEN
34216109	PARIET	1 BLISTER 14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG	JANSSEN
A02BA02	*Ranitidina*		
25241086	RANIBEN	20 CPR 300 MG	FIRMA

01A0584

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651017/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77